

IFEL PDF

IFEL PDF

01/02/2010 Corriere della Sera - NAZIONALE GRANDI CAPITALI E GROSSI EQUIVOCI	4
01/02/2010 Corriere della Sera - NAZIONALE Mutui casa, via alla moratoria in banca	5
01/02/2010 Corriere della Sera - NAZIONALE Giovanardi frena: «No ai tempi brevi per le adozioni»	6
01/02/2010 Corriere della Sera - NAZIONALE Epifani: un passo ora, sgravio da 500 euro E ritiriamo lo sciopero	7
01/02/2010 Il Foglio Superbonus in arrivo, banchieri nel mirino	10
01/02/2010 Il Messaggero - Nazionale Sacconi: giusto, le aziende fanno la propria parte	13
01/02/2010 Il Messaggero - Nazionale «Formazione, ora una riforma condivisa»	14
01/02/2010 Il Sole 24 Ore Trasparenza immediata negli enti	15
01/02/2010 Il Sole 24 Ore Autoliquidazione Inai: pronti i coefficientii	16
01/02/2010 Il Sole 24 Ore Uno sportello «illumina» i clienti	18
01/02/2010 Il Sole 24 Ore Gestioni autonome sul bonus progetti	20
01/02/2010 Il Sole 24 Ore Tagli al personale «progressivi»	21
01/02/2010 Il Sole 24 Ore La Cina guida la ripresa	22
01/02/2010 Il Sole 24 Ore Alle urne con tagli fiscali e assunzioni facili	23

01/02/2010 Il Sole 24 Ore	25
Buonuscite e pensioni più «generose» che in Parlamento	
01/02/2010 L Unita - Nazionale	31
Sommerso, no al piano del governo	
01/02/2010 L Unita - Nazionale	32
I bilanci disuguali dei Comuni	
01/02/2010 La Repubblica - Nazionale	33
Disoccupati e cassintegrati al Nord scoraggiati e sommersi al Sud	
01/02/2010 Affari Finanza	34
Dal fisco una mano a chi ristruttura gli immobili	
01/02/2010 Corriere Economia	36
«L'edilizia popolare è una via d'uscita»	
01/02/2010 ItaliaOggi Sette	37
Ecco 900 posti nelle nuove energie	
01/02/2010 ItaliaOggi Sette	38
Stipendi, il variabile che vorrei	
01/02/2010 ItaliaOggi Sette	39
Accertamenti Iva senza leggerezze	
01/02/2010 ItaliaOggi Sette	41
Incentivi in evidenza nel Cud 2011	
01/02/2010 ItaliaOggi Sette	42
Detassazione con i tempi lunghi	
01/02/2010 ItaliaOggi Sette	44
Scontrini, più imprese esonerate	
01/02/2010 ItaliaOggi Sette	45
Interessi passivi, calcoli da rifare	
01/02/2010 ItaliaOggi Sette	47
La rilevanza Irap poggia su 2 variabili	
01/02/2010 ItaliaOggi Sette	49
Guida al rimborso annuale dell'Iva Le novità normative e gli interventi interpretativi delle Entrate	
01/02/2010 ItaliaOggi Sette	63
Categorie protette, incentivi salvi	

IFEL PDF

30 articoli

LE BANCHE DOPO LE PROPOSTE DI DAVOS

GRANDI CAPITALI E GROSSI EQUIVOCI

FRANCESCO GIAVAZZI

A Icuni banchieri non hanno evidentemente prestato attenzione a quanto ha detto il presidente Obama. Sembrano non aver capito che a Washington è cambiata l'aria: riprendere a comportarsi come prima della crisi non sarà possibile. In realtà bastava leggere le proposte del Financial Stability Board per rendersene conto. Ma quelle parole di Obama: «Se i banchieri vogliono dar battaglia sono pronto», pronunciate accanto alla figura arcigna e imponente dell'ex presidente della Federal Reserve Paul Volcker, hanno rappresentato uno spartiacque. Talvolta le immagini contano più delle parole.

Alcuni banchieri - come ha spiegato ieri al Financial Times l'amministratore delegato di Deutsche Bank Josef Ackermann - ora propongono di autotassarsi per costituire un fondo di garanzia che dovrebbe far fronte a eventuali fallimenti bancari senza ricorrere ad aiuti pubblici. Apparentemente è un'idea che dimostra buona volontà; in realtà è il tentativo di distogliere l'attenzione da riforme che metterebbero a rischio i loro profitti. Se non si modificano le regole che hanno consentito che in alcune banche si accumulasse tanto rischio, la prossima crisi è solo questione di tempo. E una volta scoppiata non ci sarà fondo privato, per quanto grande, in grado di farvi fronte.

La proposta di Obama è semplice: a una banca non dovrebbe essere consentito esporsi ai rischi che corre un fondo speculativo. Se uno di questi fallisce, poco male, ma se fallisce una grande banca, essa rischia di trascinare con sé i propri correntisti e tutta l'economia. E' un problema di «funzioni», cioè di che cosa una banca può e non può fare, non di «dimensioni». Banche troppo grandi sono un ostacolo alla concorrenza, ma se non mettono a rischio il loro capitale speculando non costituiscono necessariamente un pericolo per l'economia. Chi sostiene che sarebbe sufficiente spezzare le grandi banche non ha capito qual è la fonte del rischio.

Certo, separare le funzioni non è semplice. Ad esempio, come ha spiegato Alessandro Penati (La Repubblica, 30 gennaio), quando una banca garantisce la liquidità di un mercato inevitabilmente prende dei rischi e può anche «mascherare» speculazioni in proprio. Ma questa funzione è essenziale per far sì che i mercati siano liquidi e i risparmiatori possano acquistare e vendere titoli senza costi eccessivi: sarebbe sbagliato impedirlo.

Soluzioni perfette non esistono. Il punto è capire in che direzione muoversi evitando due tipi di errori. Da un lato errori dovuti alle illusioni di chi, ad esempio Giulio Tremonti, rimpiange le vecchie banche di 30 anni fa, scordandosi quanto frequenti anche in passato furono le crisi e dimostrando di non capire quanto sia importante per un'economia diversificare il rischio. Dall'altro l'errore di credere ai banchieri quando cercano di convincerci che separare le diverse funzioni di una banca è impossibile. Non lo è: alcune banche già dispongono di una contabilità interna che attribuisce costi e ricavi alle singole funzioni. Basterebbe usarla per identificarle e separarle.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Abi-consumatori

Mutui casa, via alla moratoria in banca

MILANO - Scatta oggi la tanto attesa moratoria sui mutui per le famiglie in difficoltà. L'accordo siglato tra Abi e associazioni dei consumatori prevede la sospensione delle rate sui prestiti per 12 mesi. Basterà presentare la domanda allo sportello della propria banca, anche se non tutti gli istituti di credito hanno aderito e l'intesa stabilisce precise regole per vedere accettata la propria richiesta. C'è tempo fino al 31 gennaio 2011. Il provvedimento dovrebbe interessare tra 110 e 130 mila famiglie, tutte clienti degli oltre 90 istituti di credito, il 70% degli sportelli presenti in Italia, che hanno detto sì all'intesa. Il valore totale dell'operazione dovrebbe ammontare a circa 8 miliardi. Il provvedimento interesserà coloro che hanno un reddito imponibile non superiore ai 40.000 euro annui, che hanno subito tra il 2009 e il 2010 una grave perdita: licenziamento, cassa integrazione, un lutto. La sospensione si applica per i finanziamenti fino a 150 mila euro, accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale. Nel pieno dell'«operazione moratoria», «Scenari immobiliari» ha fatto il punto sul mercato dei mutui rilevando che anche se la strada del prestito in banca è la preferita dagli italiani per comprar casa, dopo il boom del 2005, che ha visto il numero di compravendite con mutuo toccare quota 66%, oggi la percentuale si ferma al 53%, un calo di 13 punti. La discesa è un tonfo se si guarda al Centro-Sud, qui in quattro anni il terreno perso arriva quasi a 20 punti percentuali. Basti pensare che al Mezzogiorno nel 2009 gli acquisti con prestito sono stati appena il 36% sul totale. È l'effetto della crisi che ha gelato il mercato edilizio, anche se la frenata è cominciata prima. «Si è tornati agli anni Novanta - osserva il presidente di Scenari immobiliari, Mario Breglia - compra la casa solo chi è più ricco e non ha bisogno di aiuto per acquistare». Tuttavia, il 2010 vedrà un aumento del numero dei mutui: «La domanda è forte - aggiunge Breglia - e già nella seconda metà del 2009 c'è stato un miglioramento».

Visto da Roma

Giovanardi frena: «No ai tempi brevi per le adozioni»

I rischi «Capisco il desiderio delle famiglie, ma il caso mostra che la fretta è dannosa»
L. Sal.

ROMA - «Capisco e apprezzo moltissimo il desiderio di tante coppie che vogliono dare una famiglia a questi bambini. Ma chiedere tempi più brevi, come alcuni vorrebbero, può essere controproducente e pericoloso. Questa notizia deve suonare da avvertimento». Carlo Giovanardi è sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega alla famiglia e presidente della commissione per le adozioni internazionali. Non è sorpreso delle voci che arrivano da Haiti, 10 americani fermati con il sospetto di voler portare via un gruppo di bambini. Rischio trafficanti? «È il segnale, l'ennesimo, che bisogna muoversi con i piedi di piombo», dice Giovanardi. Dopo il terremoto di metà gennaio, nel suo ufficio sono arrivate centinaia di telefonate, tutte persone che vorrebbero adottare i piccoli orfani dell'isola.

Adesso il pallino è in mano al governo haitiano. Sono le autorità dell'isola a dover controllare che gli orfani non abbiano altri parenti che li vogliono prendere con loro. Avrebbero naturalmente la precedenza. «Non è un'operazione semplice - spiega il sottosegretario - specie in un'isola dove tutto è distrutto. Ma non bisogna mettere fretta altrimenti nella migliore delle ipotesi si finisce con il fare pasticci». Il pericolo non è solo quello dei trafficanti di bambini che spinge il presidente dell'Unicef Italia, Vincenzo Spadafora, a chiedere di «proteggere i piccoli dai nuovi mercanti che si sono messi in caccia». Dopo lo tsunami del 2004 ci si accorse che il 97% dei bambini inizialmente dichiarati adottabili a Banda Aceh aveva in realtà un parente su cui poter contare. Nessuna fretta per le adozioni ad Haiti, dunque. Nessuna accelerazione e niente procedure speciali. È vero che nei giorni scorsi il consiglio dei ministri ha deciso di studiare una corsia preferenziale. Ma è solo la possibilità, per le coppie che sono state già dichiarate idonee o che lo saranno nelle prossime settimane, di cambiare il Paese scelto per cercare il bambino. Passando dall'Ucraina, ad esempio, ad Haiti. «In ogni caso - spiega Giovanardi - saranno le autorità dell'isola a dire a noi, e a tutti gli altri Paesi, quanti saranno i bimbi adottabili. E quando sarà possibile avviare le pratiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader Cgil «Serve subito una restituzione in busta paga e sulle pensioni attraverso una detrazione aggiuntiva. Poi si cambia»

Epifani: un passo ora, sgravio da 500 euro E ritiriamo lo sciopero

Non si può aspettare il 2013 come chiede Tremonti: il governo si impegni a restituire parte del prelievo
Enrico Marro

ROMA - «I dati sulle dichiarazioni dei redditi pubblicati ieri dal Corriere dimostrano che è urgente intervenire. Il carico fiscale è eccessivamente squilibrato, a danno di lavoratori dipendenti e pensionati. Non possiamo aspettare tre anni, come vorrebbe il ministro dell'Economia Tremonti», dice il segretario della Cgil, Guglielmo Epifani.

Quindi per ora conferma lo sciopero generale del 12 marzo?

«Sì, uno sciopero per sollecitare la riforma del fisco e immediati sgravi a favore di lavoratori dipendenti e pensionati, per misure contro la disoccupazione e per una politica dell'accoglienza verso gli immigrati».

Se ci fosse uno sgravio fiscale potreste fermare lo sciopero?

«È evidente che se il governo aprisse un tavolo e prendesse l'impegno a restituire subito una parte del prelievo fiscale, ad aumentare il massimale della cassa integrazione e a confrontarsi sull'accoglienza, la Cgil ne trarrebbe le conseguenze e valuterebbe la possibilità di fare marcia indietro sullo sciopero».

Ma perché volete scioperare per la riforma del fisco, se è stato proprio Tremonti a dire che il sistema lo vuole rivedere da cima a fondo?

«Perché non bastano le parole. Nel 2009 dipendenti e pensionati hanno pagato un punto in più di tasse. Se passano altri tre anni senza che il governo faccia nulla, ne pagheranno altri tre. Se alla fine, nel 2013, ci dovessero dare qualche sgravio, forse non sarebbe neppure la restituzione di quanto nel frattempo abbiamo pagato in più. Va bene aprire la discussione sulla riforma di sistema, ma intanto bisogna fare qualcosa ora».

La Cgil ha una proposta precisa?

«Sì. Ci vuole una restituzione in busta paga e sulle pensioni che sia in media di 500 euro netti a testa, entro aprile, attraverso una detrazione aggiuntiva. Poi bisogna impostare una riforma che riequilibri il carico fiscale. Non è possibile che siamo l'unico Paese senza una tassa sulle grandi fortune. È necessaria un'aliquota unica del 20% sulle rendite finanziarie mentre sempre al 20% va abbassata la prima aliquota Irpef che ora è del 23%».

E sulla cassa integrazione?

«Bisogna far salire il tetto, perché non si può vivere troppo a lungo con 700 euro al mese, e va raddoppiata la durata dell'indennità di disoccupazione».

Ma con tutti questi scioperi, per di più senza Cisl e Uil, che ottenete?

«Di scioperi generali la Cgil, da quando c'è il governo Berlusconi, ne ha fatto uno solo, nel dicembre 2008, quando denunciavamo la valanga che stava per abbattersi sull'occupazione. E un altro lo abbiamo proclamato per il 12 marzo. C'è poi una vertenzialità diffusa nelle categorie e nei territori per la crisi».

Anche qui la Cgil segue una condotta tutta sua. Non avverte il rischio di una linea senza sbocchi? Al contrario di quello che lei voleva quando disse che avrebbe risindacalizzato la Cgil?

«No. Cisl e Uil hanno scelto la linea di non disturbare il manovratore, la Cgil no. Ma, per quanto ci riguarda, si tratta di una scelta che parte dal merito sindacale. Isolati? Tra poco daremo i dati sul tesseramento 2009. Aumentiamo ancora gli iscritti tra i lavoratori attivi».

Lei parla di scelte sindacali, ma la Cgil non ha mai firmato un accordo col governo Berlusconi.

«Perché non ci sono stati tavoli. L'unico è stato quello sulla contrattazione, dove non potevamo firmare, così come su altri temi abbiamo opinioni diverse».

Però con quel modello accettato da Confindustria e dagli altri sindacati si stanno rinnovando tutti i contratti, paradossalmente anche con la firma della Cgil. Forse gli altri avevano ragione?

«No. I contratti che sono stati rinnovati hanno portato nelle tasche dei lavoratori più di quanto previsto dalle regole sottoscritte da Confindustria, Cisl e Uil e questo grazie all'impegno della Cgil».

Se fosse come dice lei, Emma Marcegaglia, presidente della Confindustria, verrebbe contestata dalla base, ma così non è.

«Il fatto è che le categorie hanno trovato le soluzioni più adeguate al loro caso, smentendo l'impostazione centralistica della contrattazione prevista dalle nuove regole».

Sempre secondo quanto dice lei, i lavoratori alla fine ci guadagnano se il sindacato è diviso.

«In generale l'unità ci rende più forti, soprattutto per fronteggiare le crisi occupazionali, ma in alcuni casi il pluralismo è segno di vitalità. Ci vogliono però regole certe sulla rappresentatività».

A proposito di regole, l'opposizione interna (metalmeccanici, funzione pubblica e bancari) l'accusa di voler far pesare di più il voto dei pensionati a suo favore nel congresso di maggio.

«È un'accusa infondata, un paradossale abbaglio. La commissione di garanzia ha deciso un'interpretazione del regolamento che non muterà nella sostanza l'equilibrio tra la maggioranza e minoranza».

Con i suoi oppositori si è schierato anche il suo predecessore, Sergio Cofferati. Ci è rimasto male?

«In parte sì, perché non ne vedo le ragioni di merito. E poi non è mai avvenuto che un ex segretario si sia schierato nel congresso».

Torniamo ai pensionati. Non crede sia sbagliato appoggiarsi troppo su di loro? Così si farà pure massa critica, ma si continua a perdere rappresentatività fra i giovani, come ha scritto sul «Corriere» Dario Di Vico.

«La Cgil da 8 anni continua ad aumentare i propri iscritti fra i lavoratori attivi e mantiene stabili quelli fra i pensionati. In quest'ultima categoria abbiamo oltre due milioni e mezzo di tessere su 15 milioni di pensionati.

Nel pubblico impiego rappresentiamo il 33% dei lavoratori, tra i metalmeccanici siamo maggioritari e siamo il primo sindacato in tutte le altre principali categorie. Che poi negli anni ci sia stato un calo del tasso di sindacalizzazione è vero, ma questo ha colpito di più i Paesi con un modello di sindacato corporativo, come la Germania, e meno i sindacati scandinavi e quello italiano».

Non può negare che finora la Cgil, come gli altri sindacati, abbia difeso di più gli interessi dei pensionati che quelli dei giovani precari?

«Ma i pensionati negli ultimi anni non hanno avuto nessuna risposta. Inoltre, noi siamo l'unico sindacato che ha proposto da un lato un aumento dell'età pensionabile e dall'altro il blocco dei coefficienti di trasformazione che penalizzerebbero le pensioni dei lavoratori giovani. Che poi ci sia una difficoltà a far proseliti tra i precari è evidente, perché questi sono disincentivati a iscriversi temendo di perdere il posto. Così come è difficile rappresentare i lavoratori più deboli che stanno nelle piccole imprese dove il sindacato non c'è».

Il Papa chiede attenzione ai lavoratori e cita i casi di Termini Imerese e di Portovesme. Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, dice che il management deve mostrare senso di responsabilità, dopo aver incassato per anni i sostegni pubblici.

«Sì, ma il governo non si può tirar fuori. Ha molti strumenti per indurre una multinazionale come l'Alcoa a non chiudere gli stabilimenti. E per la Fiat deve ottenere o che ci ripensi e tenga aperto Termini o trovare valide alternative».

Se l'alternativa fosse l'arrivo di un produttore automobilistico cinese?

«Davanti a un progetto serio che mantenesse e sviluppasse produzione e occupazione, la Cgil sarebbe favorevole».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Vocabolario Detrazione

La detrazione consiste in uno sconto secco sull'imposta da pagare. Viene cioè sottratta una cifra dall'imposta lorda e si determina l'imposta netta.

Deduzione

La deduzione fiscale interviene invece a monte, sull'imponibile, che viene ridotto di un certo importo, prima di applicare le aliquote per calcolare quanto pagare.

Aliquota

È la percentuale che si applica a fasce di imponibile per determinare l'imposta. Le aliquote Irpef sono 5: 23% fino a 15 mila euro, 27% tra 15 e 28 mila, 38% tra 28 e 55 mila, 41% tra 55 e 75 mila, 43% oltre 75 mila euro.

Foto: La proposta Il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani, chiede un intervento immediato sul fiscal drag

Superbonus in arrivo, banchieri nel mirino

E in Italia una legge taglia gli stipendi dei top manager: non potranno superare il reddito dei parlamentari

150 miliardi di dollari: a tanto ammontano i bonus che i banchieri di Wall Street vorrebbero versare a se stessi e ai propri collaboratori come premio per i brillanti risultati del 2009. Federico Rampini: «Risultati che non sarebbero stati possibili senza il massiccio afflusso di aiuti di Stato, e la stampella fornita dalle generose iniezioni di liquidità delle banche centrali». [1] A caccia di contante per rimpinguare le casse federali, il presidente statunitense Barack Obama ha perciò messo nel mirino «le retribuzioni più invidiate e odiate dall'opinione pubblica». Tra i contrari a quest'idea, s'è subito distinto il sindaco di New York Michael Bloomberg: premesso che il mondo della finanza fornisce il 20 per cento degli introiti cittadini, ha espresso il timore che il balzello provochi un fuggi fuggi da Wall Street. [2] In certe banche il cumulo di stipendi e bonus potrebbe superare le cifre record di prima della crisi. Rampini: «La Goldman Sachs distribuirà 600.000 dollari in media per dipendente. Alla J.P. Morgan Chase lo stipendio medio dovrebbe superare i 460.000 dollari. Alla Citigroup, la più disastrosa, il capo del settore di investment banking John Havens riceverà 9 milioni di dollari. In una fase in cui il 10% della forza lavoro americana è disoccupata lo spettacolo d'ingordigia di Wall Street suscita indignazione. Un editoriale del New York Times per descrivere l'arroganza dei banchieri evoca la regina Maria Antonietta alla vigilia della Rivoluzione francese e la sua risposta al popolo senza pane: "Che mangino brioches"». Christina Romer, capo dei consiglieri economici di Obama: «La stagione dei bonus sarà un'offesa per i cittadini americani. Io personalmente mi sento offesa». [3] «Abbiamo lavorato e realizzato utili e ricavi che vanno redistribuiti ai manager di talento per non farli andare via», è la tesi sostenuta dai banchieri per difendere i bonus. Daniele Manca: «Dimenticando però che il sistema bancario (e non la singola banca) è stato salvato dall'intervento dello Stato e con i soldi dei contribuenti. Che i famosi profitti vantati sono il frutto di attività come quella di prendere soldi in prestito dalle banche centrali a costi irrisori, per poi acquistare obbligazioni emesse dai governi a tassi tra il 3 e il 4% per potere fare fronte all'esposizione dovuta proprio ai salvataggi». [4] Andy Stern, capo della Service Employees International Union, la più importante confederazione sindacale di colletti bianchi: «I banchieri hanno fatto una rapina in pieno giorno, il contribuente americano li ha salvati, e se ne vanno con 150 miliardi di gratifiche». [3] In passato Washington aveva reagito con scetticismo alle due proposte venute dall'Europa: la "Tobin tax" globale su tutte le transazioni finanziarie (difesa di recente dal premier britannico Gordon Brown) e la tassa sugli stipendi dei banchieri voluta da Francia e Inghilterra. Rampini: «Il segretario al Tesoro Usa, Timothy Geithner, le aveva scartate entrambe perché convinto che quel genere di prelievo fiscale verrebbe scaricato immediatamente dalle banche sui loro clienti. Ora però lo spettacolo d'impotenza del governo di fronte all'elargizione dei superbonus diventa insostenibile. Le banche si difendono ricordando di aver restituito quasi tutti gli aiuti di Stato. In realtà il Tesoro calcola che a carico del contribuente americano restano perdite di 120 miliardi per i salvataggi di Wall Street. E non consola nessuno la trovata di Goldman Sachs: quest'ultima ha deciso di aumentare la quota degli stipendi che i dipendenti sono "obbligati" a dare in beneficenza». [3] All'inizio dell'anno il quotidiano inglese Daily Telegraph aveva avvertito che la rivolta dei banchieri contro la nuova cultura anti-bonus voluta dal governo avrebbe potuto provocare l'esilio volontario a Ginevra di Goldman Sachs, banca d'investimenti tra le maggiori del pianeta pronta ad abbandonare la City di Londra per protesta contro la tassa del 50 per cento varata dal ministro del Tesoro Darling. [5] Il 19 gennaio un portavoce di Goldman Sachs ha smentito ufficialmente il rumor e annunciato una riflessione della banca sulla questione dei bonus. [6] James Grant, guru del reddito fisso: «Nel capitalismo i profitti non sono un peccato, eppure Goldman Sachs continua a chiedere scusa per i suoi successi del 2009. Se avete guadagnato onestamente i soldi, per Panorama, giovedì 28 gennaio Corsivi il manifesto, mercoledì 27 gennaio «Il governatore Mark Sanford è scomparso... è venuto fuori che stava in Sud America. Era laggiù perché andava a letto con una donna argentina. Come al solito: gli stranieri fanno i lavori che gli americani non fanno più» (David

Letterman). «Oh. I mariti infedeli. Sei soltanto un uomo qualunque il cui semplice pontificare sulla santità del matrimonio è danneggiato dalla complessità della tua vita. Un altro politico con una mente conservatrice e il pene liberale». (Jon Stewart). «Un uomo sposato, che ha una famiglia, se ne sta in Argentina con un'altra donna. Ecco quello che vorrei sapere: perché non può fare come il precedente governatore e usare il servizio locale di escort?» (Dave Letterman). «(...) Io non la vedo in termini politici. Sono solo imbarazzato per il mio sesso. Signore, se volete sapere cosa significa essere un uomo, pensate a questo tizio, governatore di uno stato importante, che si chiede: 'Uhm posso andare in Argentina per una settimana con la mia amante senza che se ne accorga nessuno?' E qualcuno gli ha risposto di sì. Spero che questo vi dia il senso di come stiamo combinati» (Jimmy Kimmel). (Giugno 2009, battute dei late show Usa sul governatore repubblicano del South Carolina, dopo la scoperta di una sua scappatella in Argentina). Alberto Piccinini che cosa chiedete perdonò? E se non li avete guadagnati onestamente, che cosa avete fatto?». [7] A gennaio il Crédit Suisse ha annunciato che per mitigare l'impatto della tassa del 50% taglierà del 30% i bonus ai dipendenti senior nel Regno Unito. Giuliana Ferraino: «Una decisione che penalizzerà 400 manager. Inoltre la banca svizzera ridurrà del 5% il totale complessivo destinato ai premi. Deutsche Bank, invece, ha reso noto che aumenterà la parte fissa dei salari e ridurrà quella variabile, per mantenere i salari competitivi nel giro di vite contro i bonus». [6] Paola Pica: «I banchieri della City soffriranno poco o nulla per la supertassa una tantum sui bonus. Lo scrive il Financial Times, riportando un'indagine svolta tra i principali istituti. Questionari rigorosamente anonimi nei quali è stato ammesso che la stangata del 50% verrà "assorbita" in vario modo dalle stesse banche». [8] Riuniti la settimana scorsa a Davos, in Svizzera, per la quarantesima edizione del World Economic Forum, i capi delle grandi banche internazionali hanno cercato di spiegare che i famigerati bonus «non sono segno di avidità e disinteresse sociale ma un'imposizione del mercato, che altrimenti vedrebbe i migliori andarsene verso le imprese che li pagano di più». [9] Cary Cooper, docente della Lums (nota scuola di management britannica) ha risposto che troppi giovani talenti sono stati attratti dai grandi guadagni della finanza e sottratti ad altre carriere forse più utili: «Ora un po' sta cambiando; ma qui a Davos non sento discorsi sul futuro che possano davvero dare una prospettiva diversa». L'economista indiano Raghuram Rajan: «Continuare con i bonus è come agitare un drappo rosso davanti a un toro». [10] In Italia non sono finiti nel mirino solo gli stipendi dei banchieri ma quelli di tutti i manager di società quotate in Borsa. La settimana scorsa sono state recepite le nuove regole comunitarie stabilite dal Cesr (coordinamento delle autorità di vigilanza sulla Borsa dei paesi membri): oltre a dire "quanto" sono pagati i manager, le aziende quotate dovranno dire "come", cioè a quanto ammonta la retribuzione fissa, a quanto quella variabile (bonus di risultato, stock option ecc.) e a quali condizioni viene assegnata. Per dare la possibilità ai piccoli azionisti di controllare come e quanto vengono pagati i dirigenti che dovrebbero fare il loro interesse, il piano di retribuzione dei top manager dovrà inoltre essere approvato dall'assemblea degli azionisti e non più soltanto dal consiglio di amministrazione. [11] «Il giudizio è netto: è una norma sbagliata nei presupposti e dannosa nelle conseguenze», ha scritto sul Sole-24 Ore Franco De Benedetti: «Una cosa è la trasparenza, altra la responsabilità gestionale, che così invece si sposta dal consiglio d'amministrazione all'assemblea dei soci. Le aziende studiano il diritto civile e ricordo bene il capitolo relativo alle «servitù prediali». Vi si stabilisce che il proprietario di un terreno non può impedire il passaggio sullo stesso a un gregge di animali, se questo è l'unico modo per raggiungere un fiume. Mi chiedo se non si possa fare una legge ispirata allo stesso principio per quanto riguarda le opere pubbliche di interesse nazionale: dalla Tav ai rigassificatori, alle centrali nucleari. Con una simile legge sarebbe ben chiaro che una posizione rigida ad oltranza potrebbe, nell'interesse nazionale, venire superata in modo coercitivo. Roberto Bellia, Vermezzo (Mi) de in concorrenza nei prodotti e servizi che offrono sul mercato, lo sono anche nell'attrarre i migliori manager per realizzarli. Il "mercato" dei manager è aperto tutto l'anno, in continuazione si modificano aree di responsabilità, si creano posizioni nuove, si rende necessario procedere a sostituzioni: si vuole che, come con i calciatori, solo in una finestra preassembleare siano ammessi acquisti, vendite e permutate?». [12] Rendendo trasparenti le regole con cui vengono assegnati i bonus e le stock option (possibilità di acquisto di azioni a prezzi inferiori a quelli

di mercato) «si vuole evitare che il top manager intaschi qualche milione di euro per effimere performance di Borsa salvo poi scoprire troppo tardi, quando il dirigente ha già cambiato azienda e speso il bonus, che ha indebolito i fondamentali dell'azienda» (il Fatto). [11] Franco Debenedetti: «La vulgata per cui il lungo termine sarebbe la strada della virtù e il breve la tentazione del demonio è pura retorica, buona a fornire più scuse per il passato prossimo che indicazioni per il futuro remoto». [12] A far discutere è soprattutto una norma che pare destinata a scomparire ma per intanto è stata approvata dal Senato: il tetto agli stipendi dei manager delle società quotate, emendamento presentato da Elio Lannutti, senatore dell'Italia dei Valori che vorrebbe non si andasse oltre il trattamento economico dei parlamentari. Gianni Dragoni: «Non c'è una somma che indichi, in modo univoco, il "trattamento annuo lordo" dei parlamentari. I siti di Camera e Senato danno cifre diverse. Il Senato indica un'indennità parlamentare di 12mila euro lordi mensili, più la diaria mensile di 4.003 euro: questo darebbe un totale di 192mila euro lordi l'anno. Con le "spese per lo svolgimento del mandato parlamentare" (4.678,36 euro mensili), il totale annuo per un senatore è di 248mila euro. Le stesse voci, alla Camera, vanno da 188mila a 238.761 euro annui». [13]

IL MONDO POLITICO

Sacconi: giusto, le aziende facciano la propria parteBERSANI AL GOVERNO «Richiamo forte, è grave minimizzare la crisi»
F.GIA.

CITTA' DEL VATICANO - L'appello di Benedetto XVI contro la chiusura della Fiat di Termini riscuote l'immediato plauso del ministro del Lavoro, Sacconi, che non esita a sferzare gli imprenditori. «Tocca alle imprese esprimere quella responsabilità sociale che deve indurre a non compiere frettolose scelte di ridimensionamento occupazionale dopo aver avuto lunghi anni di utili e, magari, aiuti pubblici». Il ministro va già duro. Non cita espressamente l'azienda torinese ma il riferimento non può che andare in quella direzione dopo l'annuncio che nel 2012 smetteranno di produrre auto in Sicilia. Sacconi rivendica quanto è stato fatto finora a salvaguardia dell'occupazione. Innanzitutto le risorse per gli ammortizzatori sociali che «hanno contenuto la disoccupazione ben al di sotto della media europea consentendo a molte persone di rimanere agganciate alle loro imprese e di essere periodicamente richiamate in attività». E sono stati proprio gli strumenti di protezione sociale, mette in chiaro, ad aver «consentito di mantenere collegati al lavoro circa un milione di persone con la conseguente coesione sociale». A rafforzare la linea difensiva di Sacconi ci pensano più tardi anche i ministri Matteoli e Scajola. Anche loro parlano di iniziative mirate che sono state introdotte per favorire la crescita occupazionale. «E' un impegno prioritario che svolgiamo ogni giorno». L'appello di Papa Ratzinger non poteva che incontrare la reazione favorevole dei sindacati, ai quali non è sfuggita l'insistenza di questo pontefice verso la Dottrina Sociale della Chiesa. La speranza è che l'esortazione possa fare breccia. Tuttavia Bonanni della Cisl, lamenta un eccesso di «ordinarietà nell'affrontare la crisi, forse - aggiunge - ci vorrebbe un impegno straordinario attraverso nuovi provvedimenti e misure innovative per risollevarne l'economia». Troppi, infatti, sarebbero i ritardi e le omissioni «negli investimenti da parte delle istituzioni nazionali e locali. Non basta limitarsi a sciorinare ogni giorno cifre e statistiche sull'andamento della cassa integrazione o sul numero dei disoccupati. Bisogna effettivamente fare di più». D'accordo anche l'Ugl metalmeccanici: «Non si può decidere uno stop produttivo, senza alternative, dall'oggi al domani» sbotta Giovanni Centrella mentre dal quartier generale della Uil, Luigi Angeletti, ringrazia di cuore la Chiesa. «Se si vuole salvare il Paese, bisogna salvaguardare l'occupazione», poi assieme al segretario confederale della Cgil, Susanna Camusso parla dell'ennesima dimostrazione che «non si può far finta che crisi sia finita». Meglio mettere «davvero al centro dell'agenda politica il lavoro e le risposte alla crisi». La perdita del posto di lavoro è un dramma che non può lasciare indifferenti, specie davanti a tragedie come il suicidio del giovane operaio di Bergamo. «La morte di quest'uomo dovrebbe convincere finalmente a non volgere lo sguardo altrove, quando si parla di disoccupazione» incalza Pierluigi Bersani, leader del Pd che punta l'indice contro Palazzo Chigi. «Le stesse parole del pontefice sono un richiamo forte. Non è accettabile che il governo continui a minimizzare il problema, dopo aver raccontato per mesi che la crisi era psicologica, che era passeggera, che l'avevamo ormai alle spalle».

L'INTERVISTA

«Formazione, ora una riforma condivisa»Tiraboschi: in Italia non bastano buone leggi, relazioni sindacali troppo litigiose FLESSIBILITA' E LAVORO
«La legge Biagi attuata solo a metà»

ROSSELLA LAMA

ROMA K In Italia il lavoro cresce troppo poco. Si è introdotta più flessibilità ma il lavoro continua a non crescere. Cos'è che non funziona? «Nell'Angelus il Papa ha fatto appello al senso di responsabilità di tutti- ci risponde il professor Michele Tiraboschi, giuslavorista e collaboratore del ministro del Welfare Maurizio Sacconi-. Invece abbiamo un sistema di relazioni sindacali molto litigioso, poco umile a capire le ragioni dell'altro. Un governo votato dalla maggioranza degli italiani per andare in una direzione, e ci sono gli altri attori sociali che sono in grado di paralizzarne l'azione». Un esempio? «La disoccupazione giovanile è un problema grandissimo, che si risolve solo con l'integrazione scuola-lavoro, attraverso l'apprendistato come forma di utilizzo più forte dell'azienda come luogo di formazione. Questi strumenti non funzionano per veti incrociati». Sta dicendo che l'emendamento di settimana fa al "Disegno di legge lavoro" per considerare un anno di apprendistato in azienda come un anno di scuola, deve camminare? «E' l'esempio di come invece di cercare di capire la proposta, che non significa abbassare a quindici anni l'obbligo scolastico, si cominci subito a litigare. Invece di sperimentare la novità, di chiedersi se è questa la ricetta buona per i giovani, si dice subito di no. Negli altri paesi si litiga ma non così tanto. Non si fa la critica a prescindere, si va a vedere nel merito. Il nostro è un clima di relazioni industriali molto, molto negativo». Però delle cose sono successe nel mercato del lavoro, la situazione non è così fossilizzata.. «Abbiamo fatto la flessibilità in entrata ma non quella in uscita. Siamo il paese con la normativa più rigida sui licenziamenti. Siamo un paese con 500 mila cause di lavoro ogni anno. Anche le riforme già fatte su contratto a termine, lavoro interinale, sullo staff leasing, sono rimaste sulla carta perchè chi le usa rischia un contenzioso. E da esperto della legge Biagi le dico che quella legge è stata attuata dal 2003 ad oggi solo al 40-50 per cento». L'emendamento di una settimana fa di cui parlavamo prima sarebbe un'applicazione della Biagi? «La regola di fare l'apprendistato come diritto dovere di istruzione e formazione è nella Legge Biagi. Però vede, il problema è anche un altro. Il legislatore fa la legge poi ci sono le competenze delle Regioni, delle Province, dei Comuni. E il sindacato che fa i contratti collettivi. Posso avere una legge che introduce flessibilità ma se poi il contratto collettivo non la recepisce, resta ferma». Per questo l'Italia crea meno lavoro, e anche meno prodotto? «Perché invece di pensare a come rendere più grande la torta si comincia a litigare, nemmeno a come spartirla, ma a come cucinare questa torta. Il primo problema da risolvere quindi è sistemare le relazioni industriali. E il secondo riguarda scuola e università. Vanno potenziate per avere un buon mercato del lavoro». A questo proposito Sacconi ha annunciato per dopo le elezioni la riforma della formazione, ha qualche anticipazione da darci? «C'è la volontà di raggiungere nelle prossime settimane un accordo condiviso tra Stato, Regioni e parti sociali su come usare i 2,5 miliardi di euro a disposizione per tutte le tipologie di formazione. Su questo si sta già lavorando». Il Papa ha parlato a tutti, e lei? Sorride, «valgo meno del Papa... ma anche il mio messaggio è per tutti. Basta con i pregiudizi, bisogna trovare soluzioni condivise, ben sapendo che l'indirizzo politico spetta al governo».

Foto: In basso, il giuslavorista Michele Tiraboschi A lato, una manifestazione sindacale in difesa del posto di lavoro

Riforma Brunetta. Subito online le informazioni su premi e valutazioni

Trasparenza immediata negli enti

GLI INADEMPIENTI Stop alle indennità di risultato e all'aggiornamento dei fondi per i contratti decentrati nelle amministrazioni che non pubblicano i dati

Arturo Bianco

La necessità di garantire con la pubblicazione sul sito internet istituzionale la trasparenza delle informazioni sulla valutazione e sulla contrattazione decentrata costituisce una delle novità di maggiore rilievo contenute nel Dlgs 150/2009; come ha chiarito la Funzione pubblica nella circolare 1/2010 (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore del 17 gennaio), la nuova normativa prevede un'applicazione immediata e molto ampia.

L'obbligo di dare pubblicità agli esiti delle valutazioni, ai metodi utilizzati, agli effetti sul trattamento accessorio, agli esiti dei contratti decentrati sulla qualità ed efficienza dei servizi erogati costituisce sicuramente l'innovazione che produrrà i maggiori effetti concreti nei comportamenti quotidiani.

Fino a oggi le informazioni sugli esiti delle valutazioni sono circolate solo fra i valutatori, i valutati e la giunta, senza che nessun altro - spesso neppure i consiglieri - avessero a disposizione queste informazioni. Anche le notizie sugli esiti della contrattazione restavano circoscritte tra pochi soggetti, cioè la giunta, i dirigenti e i sindacati; nella gran parte dei casi lo stesso consiglio non ne era informato.

È evidente che la circolazione limitata di queste informazioni ha incoraggiato comportamenti discutibili, cioè valutazioni di eccellenza per quasi tutti i dirigenti e dipendenti, costi eccessivi dei contratti decentrati e clausole in palese contrasto con le aperture contenute nei contratti nazionali a istituti meritocratici.

Con la circolare n. 1/2010 la Funzione pubblica ha dato una lettura ampia dell'obbligo di pubblicità delle informazioni sulla valutazione, stabilendo che anche gli enti locali devono pubblicare l'elenco delle informazioni che l'articolo 11, comma 8, del Dlgs 150 impone alle amministrazioni statali.

Anche per gli enti locali il mancato rispetto di questi vincoli fa scattare il divieto di erogazione dell'indennità di risultato.

Nel decreto legislativo non ci sono termini diversi di entrata in vigore, per cui queste informazioni devono essere rese disponibili immediatamente; ovviamente nel 2010 si deve dare conto delle metodologie utilizzate prima dell'adeguamento al Dlgs 150, che regioni ed enti locali devono completare entro l'anno.

Occorre pubblicare da subito anche le informazioni sulla contrattazione, in particolare il testo dei contratti decentrati, nonché la tabella 15 e la scheda 2 del conto annuale del personale (obbligo peraltro già introdotto dal DI 112/2008).

I revisori dei conti sono tenuti a vigilare sull'applicazione di tali informazioni e la mancata pubblicazione determina la impossibilità di adeguare le risorse nel fondo per la contrattazione decentrata. Non appena la Funzione pubblica avrà predisposto i modelli, dovranno essere pubblicati anche i seguenti documenti: la relazione illustrativa, il modello di valutazione da parte dei cittadini e i giudizi espressi.

La relazione illustrativa dovrà spiegare gli effetti che il contratto decentrato vuole produrre sul miglioramento della qualità dei servizi erogati. Il modello di valutazione dovrà infine consentire ai cittadini di esprimersi sull'effettivo raggiungimento delle finalità dichiarate di miglioramento della qualità dei servizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme

Il testo della circolare

NOVITÀ PREVIDENZA & LAVORO I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E CHIARIMENTI AL 26 GENNAIO 2010

Autoliquidazione Inai: pronti i coefficienti

A CURA DI Aldo Forte e Monica Vicario

Inai Nota 20 gennaio 2010, numero 500 Autoliquidazione 2009/2010. A seguito dell'emanazione del tasso di interesse da parte del ministero dell'Economia, l'Inai ha calcolato i coefficienti da moltiplicare sui ratei di premio relativi all'autoliquidazione 2009/2010. Il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2009/2010 è pari al 2,18 per cento. Nota protocollo 15 gennaio 2010, numero 335 Libro unico del lavoro e stampa laser. I datori di lavoro che utilizzano un tracciato pre-autorizzato per la tenuta del Libro unico del lavoro devono ricevere dall'Inai anche l'autorizzazione a vidimare in fase di stampa laser e quindi alla generazione della numerazione automatica. Nella richiesta dovranno essere indicati i dati identificativi di chi chiede l'autorizzazione, nonché il numero e la data di autorizzazione che identificano il layout pre-autorizzato che si intende utilizzare. Inps Beneficio assunzioni lavoratori destinatari ammortizzatori sociali • L'Inps da indicazioni in merito all'assunzione dei lavoratori destinatari ammortizzatori in deroga. E lo fa con la circolare 5/10. Il datore di lavoro deve inviare, entro il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione di assunzione al centro per l'impiego. Va utilizzato in questo caso il modello Unificato Lav. Per quanto concerne le parti del modello, va indicata la dicitura «Inps», nel campo «Ente previdenziale». Il campo «Codice ente previdenziale» dovrà contenere la matricola aziendale, dove affluiscono i versamenti contributivi; il campo «Codice agevolazioni» non sarà compilato. Il datore inoltra all'Istituto di previdenza una dichiarazione di responsabilità contenente una serie di dati, tra cui, il codice fiscale del lavoratore assunto, e un'attestazione dove si evidenzia, tra l'altro, che tra l'impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore non vi è una coincidenza sostanziale degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo. Nell'autocertificazione è ricordato che nei sei mesi precedenti l'assunzione non c'è stata alcuna riduzione di personale da parte dell'azienda. Il datore di lavoro può anche dichiarare se, nei sei mesi precedenti l'assunzione, ha licenziato, per riduzione di personale, persone con qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l'incentivo. La dichiarazione di responsabilità andrà inoltrata solo ed esclusivamente in modalità telematica, tramite il sito dell'Inps (si veda il messaggio 1715/10). L'invio della dichiarazione di responsabilità vale anche come richiesta di attribuzione del codice autorizzazione, 3Q, per la concreta fruizione dell'incentivo. L'operazione dovrà essere compiuta entro il mese successivo a quello di decorrenza dell'assunzione. Nel caso in cui vi siano assunzioni già effettuate al 13 gennaio 2010, data di pubblicazione della circolare 5/2010, la dichiarazione andrà inoltrata entro febbraio 2010. Per i datori di lavoro agricolo la procedura è simile a quella che operano con il sistema Dm: assunzione e dichiarazione di responsabilità. «Il Sole 24 Ore» -14 gennaio 2010 Cassa integrazione settore calzaturiero • L'Inps apre alle aziende calzaturiere che, travolte dalla crisi, affrontano una ricaduta sui volumi produttivi e, di conseguenza, sull'occupazione. Queste imprese hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria. Il sostegno viene concesso in considerazione del fatto che la contrazione dei volumi non è temporanea ma, al contrario, duratura. Lo ha ribadito l'Istituto di previdenza con messaggio 1821 del 19 gennaio. Più in generale, per individuare le cause di crisi che possono garantire l'accesso al beneficio le commissioni Cigo continueranno ad adottare i criteri ordinari per la generalità dei rami d'industria. In ogni caso, la circolare 117/09 aveva precisato che nella valutazione dei criteri va data una particolare rilevanza al periodo dell'anno in cui si verifica la sospensione. Occorrerà acquisire gli elementi che comprovano una reale mancanza di commesse per distinguere queste situazioni da quelle che sono riconducibili a una ricorrente sosta stagionale (in questa seconda ipotesi va applicata la circolare 249/90). Infine l'Inps, con messaggio 28069/09 aveva sottolineato che per individuare come causa integrabile una mancanza di commesse la commissione della Cigo dovrà acquisire dall'azienda tutta la documentazione utile: numero delle commesse, fatturato del periodo richiesto paragonato a quello dello stesso periodo per anni

precedenti, consumi energetici, bilanci, denunce Iva. Successivamente, se al termine dell'istruttoria viene dimostrata una reale mancanza di ordini o commesse, le richieste saranno accolte in base a quanto disposto dalla circolare 117. Nell'ipotesi in cui non siano presenti questi elementi e la causa integrabile sia riconducibile a una sosta stagionale, va respinta la domanda. «IlSole240re»-20gennaio2010 Cig in deroga anche ai lavoratori a domicilio ' Anche ai lavoratori a domicilio spetta la cassa integrazione in deroga. Lo ha precisato l'Inps con messaggio 1908 del 20 gennaio 2010, adeguandosi all'interpretazione del ministero del Lavoro che, con nota del 17 dicembre 2009, aveva affermato che questi lavoratori rientrano tra i beneficiari della Cig in deroga. Infatti, il decreto legge 185/08, convertito nella legge 2/09, ha previsto che le risorse finanziarie, destinate agli ammortizzatori sociali in deroga dalla normativa attualmente in vigore, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie dei lavoratori subordinati, compresi quelli con contratti di apprendistato e di somministrazione. L'Istituto ha dettato anche le istruzioni per rendere operativa la disposizione. In particolare, sarà necessario verificare che i lavoratori siano in possesso del requisito tradizionale dei 90 giorni di anzianità lavorativa, maturati presso l'azienda che li pone in Cig in deroga. L'individuazione dell'integrazione salariale che spetta al lavoratore a domicilio deve avvenire sulla retribuzione di riferimento utilizzata per la determinazione dell'indennità di malattia. Per la richiesta della Cig in deroga andrà presentato il modello Sr41, che sarà adeguatamente modificato per i lavoratori a domicilio. «Il Sole 24 Ore» - 21 gennaio 2010 Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai comuni ai titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria I cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria possono richiedere ai comuni l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori. Fino a oggi l'erogazione della prestazione era limitata ai soli cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato. L'Inps, con circolare n.9 del 22 gennaio 2010, dopo aver assunto il parere del dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero del Lavoro e del ministero dell'Interno, in applicazione dell'articolo 27 del decreto legislativo 251/07, che prevede per i titolari di tali status il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria, ha stabilito che l'assegno possa essere riconosciuto anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria. «Il Sole 24 Ore»-23 gennaio 2010

Bollette. Operativa la struttura promossa dall'Autorità per l'energia con l'Acquirente unico per le lamentele e i chiarimenti

Uno sportello «illumina» i clienti

Scaricabile online anche l'Atlante con tutti i diritti e le modalità per farli valere

PAGINA A CURA DI

Rossella Cadeo

Un anno decisivo per la bolletta energetica: con l'arrivo - a inizio luglio - della tariffa elettrica bioraria per chi ancora non è passato al libero mercato, sarà più che mai opportuno conoscere bene regole, opportunità e tutele. Come orientarsi tra le offerte, come fare valere i propri diritti, come reclamare?

L'iniziativa

Proprio per rispondere a questa esigenza di maggiore consapevolezza ha da poco preso il via lo Sportello per il consumatore promosso dall'Autorità per l'energia e il gas (Aeeg) e gestito in collaborazione con l'Acquirente unico (la società del gruppo Gse). A disposizione degli utenti (per quesiti diretti e segnalazioni scritte) un indirizzo, un numero verde e una email. Dietro, una task force di esperti, in tutto una trentina di persone destinate però a diventare 50 nel giro di un paio d'anni (si veda la scheda per i contatti).

Accanto allo Sportello, sul sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it) è stato attivato anche l'Atlante dei diritti, una guida scaricabile che riassume in modo semplice - anche in forma di domande e risposte - tutto quello che l'utente "energetico" deve sapere a proposito di garanzie, procedure, indennizzi (si vedano la parte sotto con una scelta delle principali questioni e il grafico a fianco che sintetizza le indicazioni per due procedure frequenti).

«Considerato che nel mese prima del lancio ufficiale, sono arrivate quasi 3.500 segnalazioni scritte delle quali oltre un migliaio riferite a nuovi casi - osserva Alberto Grossi, direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità - si ha una proiezione di circa 12mila reclami all'anno, per due terzi riguardanti il settore elettrico e per il 33% circa quello del gas. Ciò comunque non significa che il mercato elettrico presenti più problemi di quello del gas per il consumatore, ma piuttosto che grazie alla liberalizzazione qualcosa si sta muovendo: la competizione porta anche novità e opportunità». Quanto alle tematiche, sia nell'elettricità sia nel gas, prevalgono, nell'ordine: problemi di fatturazione o contestazione prezzi, difficoltà nello switching, gestione commerciale del contratto, disguidi tecnici negli allacciamenti.

Va anche detto che lo Sportello funziona come una sorta di "secondo grado" per le lamentele: l'utente deve prima cercare di risolvere la questione rivolgendosi direttamente all'impresa interessata. «Stando al registro dei reclami sul quale vigila l'autorità - spiega Grossi - sono circa 100mila all'anno le segnalazioni che giungono alle imprese». E il venditore è tenuto a fornire una risposta al cliente insoddisfatto, tanto più che da luglio 2009 l'Aeeg ha fissato termini precisi. «Quaranta giorni dall'invio della comunicazione - specifica Grossi - passati i quali senza esito scattano gli indennizzi automatici in bolletta. Tra l'altro abbiamo introdotto l'obbligo di registrare i contatti dei clienti e l'Autorità effettua verifiche, applica sanzioni in caso di inadempienze e, ogni sei mesi a partire dal prossimo autunno, pubblicherà sul sito una graduatoria delle società venditrici in base alla qualità delle risposte».

Chiarimenti e assistenza

Ma scopo dello Sportello non è solo intervenire sui reclami: la struttura garantisce chiarimenti e assistenza ai clienti finali di energia (ad esempio fornendo il numero del pronto intervento o del servizio segnalazione guasti, considerato che spesso non è facile reperire le bollette in caso di emergenze); fornisce delucidazioni sui mercati liberalizzati dell'energia e sui diritti dei consumatori; aiuta a orientarsi nelle proposte degli operatori; spiega il funzionamento del Trova Offerte disponibile sul sito dell'Aeeg, che tra l'altro entro giugno dovrebbe ampliarsi comprendendo anche il versante gas.

«Ora ci stiamo concentrando anche sull'informazione alle famiglie che già beneficiano del bonus elettrico, circa un milione su 27 milioni di utenze, per portarle a conoscenza dell'avvio del bonus gas - continua Grossi -

. Ma una partita importantissima si giocherà con l'arrivo della tariffa bioraria, per la quale l'Autorità sta studiando la campagna informativa».

Un ruolo importante nella divulgazione delle tematiche energetiche lo giocheranno poi le associazioni dei consumatori del Cncu, con le quali l'Aeeg collabora da tempo su diversi fronti: in vista, per esempio, c'è una formazione specifica delle strutture territoriali delle organizzazioni per una più capillare divulgazione delle tematiche energetiche. E sulle bollette partirà a breve una miniconsultazione per arrivare a un glossario uniforme che possa semplificare il confronto tra le offerte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che cosa aspettarsi dai call center

Gli standard

L'Autorità ha fissato le regole anche per i servizi telefonici che i venditori con oltre 10mila clienti devono garantire all'utente che vuole chiedere informazioni o prestazioni oppure presentare reclami: il livello di accessibilità del servizio deve essere garantito nel 90% dei casi, il tempo medio di attesa non deve superare i 240 secondi e almeno l'80% di chi chiama deve riuscire a parlare con l'operatore. Inoltre sito e bolletta devono riportare il telefono del servizio commerciale con l'orario d'apertura.

Violazioni

Per il mancato rispetto dei tre standard per due semestri consecutivi l'Autorità apre un procedimento per infliggere sanzioni amministrative al venditore inadempiente

Risponditore automatico

In caso di risponditore automatico devono esserci numeri verdi per telefonate da rete fissa; deve essere comunque data al cliente la possibilità di parlare direttamente con un operatore soprattutto in caso di mancata risposta o errore nella comunicazione

Incentivi. Dopo il calo dal 2 allo 0,5 per cento

Gestioni autonome sul bonus progetti

La riduzione dal 2 allo 0,5% dell'incentivo non può essere utilizzata come scusa dai dipendenti degli uffici tecnici per non svolgere più le attività di progettazione.

Lo ha spiegato il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta rispondendo a un'interrogazione in cui ha ripercorso le vicende collegate all'incentivo (peraltro non ancora concluse, visto che nel collegato lavoro ancora in discussione si è riaffacciata l'ipotesi di riportarlo al 2%).

Il ministro ha ribadito che gli enti locali non devono versare il risparmio dell'1,5% alle casse dello Stato per espressa previsione normativa. Ma qui c'è la svolta, perché dalla risposta appare che l'ente abbia autonomia nel decidere come destinare il risparmio. Fino a ora si pensava che solo lo 0,5% fosse stanziabile dagli enti; ora sembra invece che si debba comunque prevedere il 2% nel quadro economico dell'opera, ma che le autonomie territoriali possano decidere come usare il risparmio. Tutto ciò però rischia di non trovare d'accordo anche la Cassa depositi e prestiti che, nella concessione di un mutuo per un'opera pubblica, ha introdotto una nuova dichiarazione che solo lo 0,5% è destinato a progettazione interna.

Il ministro si è soffermato poi su presunti «effetti disincentivanti» che il taglio della percentuale avrebbe portato sulla produttività degli uffici tecnici. È bastato richiamare l'articolo 90, comma 6, del Codice dei contratti per sottolineare che la progettazione da parte degli uffici tecnici interni è la via prioritaria per realizzare le opere. È infatti possibile ricorrere a soggetti esterni solo «in caso di carenza di organico di personale tecnico, o di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, o in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali».

Insomma, non è la riduzione di percentuale che può far scegliere di appaltare fasi della progettazione, ma altri problemi di natura organizzativa.

G.Bert.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincoli di finanza pubblica. Dubbi sull'inclusione nel calcolo di sponsorizzazioni, straordinari elettorali e compensi Istat

Tagli al personale «progressivi»

Le riduzioni di spesa vanno sempre operate rispetto all'anno precedente STRADE DIVERGENTI I nuovi orientamenti della Corte dei conti contrastano con i criteri usati dalla stessa magistratura nei questionari sui bilanci

Gianluca Bertagna

La materia delle «spese di personale» degli enti locali è sempre più complessa, soprattutto alla luce delle ultime interpretazioni della sezione Autonomie della Corte dei conti, chiamata sempre più spesso a dirimere i dubbi delle sezioni regionali (si veda anche Il Sole 24 Ore del 23 gennaio); e spesso una nuova interpretazione cancella una tesi ormai consolidata.

Nelle ultime deliberazioni diffuse si va a 360 gradi. Base di calcolo, voci da includere, validità dell'obbligo di riduzione della spesa di personale sulle spese correnti, calcolo allargato sulle Aziende pubbliche.

Per gli enti soggetti al patto di stabilità l'incertezza maggiore è sicuramente quella collegata all'aggregato di spesa da prendere come riferimento per effettuare la riduzione della spesa. Dubbi esaltati dai questionari che gli enti inviano su bilanci e rendiconti, dove appare la possibilità di scegliere l'anno rispetto al quale calcolare la riduzione. L'Anci ha sempre affermato, che non essendo previsto un anno di riferimento prestabilito, il raffronto può essere operato rispetto a qualunque anno. La sezione Autonomie, con le deliberazioni 2 e 3 del 2010 opta invece per una riduzione «progressiva e costante» rispetto all'anno precedente. Affermazione di certo in linea con una volontà di contenimento delle spese a livello generale, ma con un difetto: quello di sovrapporre obiettivi e risultati. Se infatti l'obiettivo di ciascun anno è il risultato del precedente, è evidente che all'ente conviene sì ridurre la spesa, ma non di tanto, giusto di quel che basta per il rispetto dei vincoli. Insomma: va bene essere virtuosi, ma non troppo.

La stessa deliberazione 3 affronta anche la questione del Dpcm, ma soprattutto dell'immediata operatività dell'obbligo di riduzione del rapporto tra spese di personale e spese correnti che ha allarmato diversi enti soprattutto con riferimento alle politiche del fondo delle risorse decentrate. I giudici contabili hanno sottolineato che al momento è il comma 557 il riferimento assoluto da prendere per la riduzione delle spese; rimane però il divieto di assunzione per gli enti che fin da ora hanno il rapporto spese di personale su spese correnti al di sopra del 50 per cento. Sull'argomento le Sezioni regionali hanno sancito dapprima l'obbligo di riduzione immediata della percentuale, successivamente ne hanno fatto una regola di prudenza alla quale, in attesa del Dpcm, è meglio attenersi. I giudici della Lombardia hanno giustamente precisato che nel rapporto l'attenzione va posta soprattutto al numeratore, cioè alle spese di personale.

L'altra questione, quella delle voci da includere nel calcolo, è forse quella più indeterminata. Posto che qualsiasi confronto debba avvenire con dati omogenei, è sempre più difficile districarsi nella scelta delle voci da prendere in considerazione. La sezione Autonomie ha infatti escluso dal calcolo gli incentivi per la progettazione (ex Merloni), i diritti di rogito corrisposti al segretario, gli incentivi correlati ai maggiori accertamenti dei tributi locali. Le prime in quanto trovano allocazione nel titolo II delle spese di investimento, le altre in quanto sono correlate a entrate specifiche derivanti dall'esterno dell'amministrazione. Se così fosse, gli enti hanno già pronto un altro elenco di possibili spese da escludere: sponsorizzazioni, compensi Istat, straordinario elettorale rimborsato, incentivi per le pratiche comunitarie degli uffici anagrafe, eccetera. Non resta all'autonomia dell'ente che fare scelte costanti, logiche e razionali valide nel tempo per poter confrontare serenamente la propria virtuosità sulle spese di personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studio Cresme

La Cina guida la ripresa

di Alessandro Arona

Se il prodotto interno lordo della Cina supererà quest'anno quello del Giappone e secondo le previsioni nel 2035 quello degli Usa, nel settore delle costruzioni il sorpasso è già avvenuto. Nel 2009 gli investimenti in costruzioni del colosso asiatico sono stati pari a 674 miliardi di dollari, per la prima volta sopra il dato Usa, 624 miliardi, e già oltre il doppio di quello giapponese, 310 miliardi. Il risultato è l'effetto da una parte di una inarrestata crescita a doppia cifra (in valori reali) in Cina per tutti gli anni duemila (ancora +11,5% nel 2008, +13,1% nel 2009 e +11,2% previsto per l'anno in corso), e dall'altra nella brusca frenata degli Usa nel triennio 2007-2009 (-4%, -8,8%, -14,4%, nel 2010 +3,4%). I dati emergono dal rapporto «Il mercato mondiale delle costruzioni», realizzato per la prima volta dal Cresme per conto di Federcostruzioni (la federazione di tutte le associazioni d'impresa dell'edilizia), in collaborazione con il «Made Expo».

Continua u pagina 16

Le costruzioni pesano in Cina per il 21% del Pil, ma in rapporto agli abitanti sono pari solo a 926 euro pro capite, rispetto al primato (tra i primi 15 paesi per le costruzioni) dei 3.610 euro del Canada, (in complesso il 14,1% del Pil) e ai 2.351 dell'Italia (12%), 2.204 del Regno Unito (9,4%), 2.154 del Giappone (9,8%), 2.031 negli Usa (dove l'edilizia pesa solo il 6,5% del Pil). Il mercato asiatico ha continuato a crescere sopra il 5% negli ultimi tre anni (media 2000-2005 a +6,3%). In Europa (-1,5% nel 2008, -9,2% nel 2009) la dinamica negativa è dovuta in larga parte alla flessione del residenziale (-12%). La ripresa, secondo il Cresme, arriverà prima in America (+3,8% nel 2010) mentre in Europa il 2010 dovrebbe chiudersi con un'ulteriore flessione (-1,9%). Complessivamente le costruzioni, dopo il -3,3% fatto segnare a livello mondiale lo scorso anno, dovrebbero crescere nel 2010 del 2,6%, trainate dal +4,46% delle infrastrutture. Sul fattore "cantieri pubblici" come misura anti-crisi hanno in effetti puntato molti Paesi (ma non l'Italia), in particolare Cina, Stati Uniti, Spagna, Germania, Francia. Grandi progetti infrastrutturali sono in corso anche in Africa, dove le costruzioni sono cresciute negli ultimi otto anni al ritmo medio dell'8,5 per cento.

«È proprio l'Africa - spiegano dall'Ance - uno dei mercati più interessanti per le imprese italiane di costruzione, insieme all'Europa dell'Est». Secondo il Cresme sono 142 le imprese italiane attive in Africa, con un volume d'affari superiore a quelle americane e francesi, al disotto solo delle cinesi. Il mercato asiatico è invece di fatto inaccessibile per i costruttori italiani (salvo qualche eccezione nel Golfo Persico). «Tuttavia - riferiscono dall'Ance - è in crescita l'esportazione di macchinari e di prodotti per l'edilizia in Cina, come anche di arredamenti e servizi di progettazione. Crediamo che qui ci siano molte potenzialità per il made in Italy».

Alessandro Arona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verso le amministrative LE FINANZIARIE REGIONALI

Alle urne con tagli fiscali e assunzioni facili

Molte le misure «elettorali», dagli sconti Irpef di Veneto e Puglia alle stabilizzazioni di Marche e Liguria
SEMPRE PIÙ NORME Nell'ultimo anno le nuove leggi dei territori sono state 505 con un aumento del 25,6% rispetto al 2006

Giovanni Parente

Gianni Trovati

C'era una volta la prima Repubblica e le sue "leggi-mancia" alla vigilia delle elezioni. E oggi? Anche, almeno a guardare le ultime leggi delle Regioni dove si tornerà alle urne a fine marzo. L'ultimo treno, quello della finanziaria regionale, è già passato in molti casi, e insieme agli interventi "ordinari" porta in carrozza stabilizzazioni di precari (ma non erano finite con l'ultima finanziaria nazionale?), sconti fiscali (non se ne vedevano da anni) e ritocchini mirati ai dipendenti delle amministrazioni. Per altri, l'ultima chance è ancora a portata di mano, perché l'esercizio provvisorio ha rinviato l'appuntamento in Piemonte, Veneto, Umbria e Calabria. Ovviamente nelle finanziarie c'è molto altro, perché oltre ai voti da conquistare c'è ancora la crisi da gestire, e molte regioni hanno proseguito sul terreno dei pacchetti anti-congiunturali.

Il termometro elettorale ha però un metro quasi inequivocabile: il numero di leggi approvate nell'ultimo anno. Le 13 regioni al voto hanno messo insieme oltre 500 provvedimenti, con un colpo di acceleratore notevole se paragonato al 2006 (primo anno pieno della legislatura), quando le nuove leggi erano state 402 (il 25,6% in meno). Anche se si sceglie un riferimento più vicino, il 2008, la crescita è quasi del 10 per cento.

Nel diluvio dei commi, le misure che strizzano l'occhio agli elettori sono molte; il sospetto, per esempio, è fondato quando le manovre tornano sul terreno classico delle stabilizzazioni dei precari. A livello nazionale la partita doveva chiudersi entro il 2009, ma sul territorio si sono affacciati i tempi supplementari, anche con criteri più generosi rispetto a quelli tradizionali; per accedere al concorso riservato (interamente) ai precari, in Liguria basta aver maturato un anno (e non tre) di lavoro, e i cancelli sembrano aprirsi anche per i contratti a tempo determinato negli uffici di staff dei politici, esclusi dalle norme nazionali. Nelle Marche, il piano di stabilizzazione arriva al 2012, prevede la proroga degli attuali contratti temporanei e abbraccia anche il personale assegnato agli uffici di giunta e consiglio. Sempre nelle Marche, un altro comma assegna il riconoscimento pieno ai fini previdenziali del periodo di lavoro precario effettuato prima del 1979 dai lavoratori degli organismi indipendenti della Regione (oggi, appunto, alle soglie della pensione).

La prospettiva delle urne ha facilitato anche il ritorno degli sconti fiscali, assenti dal panorama locale in questi anni di strette ai bilanci prima e di crisi economica poi. In Puglia, dove due anni fa si sono evitate per un soffio le maxiaddizionali legate al deficit sanitario, hanno invertito la rotta e deciso di destinare gran parte di un tesoretto di 76 milioni per abbattere l'addizionale Irpef sui redditi alti (nel 2010 sarà lo 0,9% per tutti). Una sforbiciata ha riguardato anche l'Irap pagata dalle aziende pubbliche di servizi alle persone (che stanno sostituendo gli istituti di assistenza e beneficenza) a cui è stata riconosciuta l'esenzione (prima riservata solo alle Onlus). Da novembre, poi, era già scattata la revoca dell'accisa sulla benzina. Strada simile anche per il Veneto, che ha scelto di non rinnovare la maggiorazione fino dello 0,5% sull'addizionale Irpef per i redditi superiori a 29.650 euro, prevista nel 2008 e 2009.

Il risultato finale è quindi una strana alchimia fra rigore, sostegno ai redditi e finanziamenti qua e là. Un esempio è la Campania (dove l'assunzione dei «comandati» ha provocato in questi giorni il primo sciopero dei dipendenti del consiglio in 40 anni). Da un lato, un pacchetto per famiglie, imprese, non abbienti (è prorogata la sperimentazione del reddito di cittadinanza per tutto il 2010 fino a una copertura massima di 30 milioni di euro), ma anche il taglio del 25% sulle spese di consulenza di consiglio e giunta rispetto all'anno passato. Poi, però, ci sono 500mila euro per il Centro regionale incremento ippico di Santa Maria Capua Vetere, un comma per favorire il turismo cinofilo (il finanziamento grava sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale) e la nascita dell'Istituto della vite e del vino campano (anche se i consiglieri di

amministrazione non percepiscono gettone) con uno stanziamento di 400mila euro. Le comunità montane potranno contare su due milioni per gli interventi a tutela dell'ambiente e di bonifiche montane con un impegno tassativo: «È fatto divieto assoluto di procedere a nuove assunzioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verso le amministrative LE BUSTE PAGA DEI POLITICI

Bonuscite e pensioni più «generose» che in Parlamento

I vitalizi scattano anche dopo un anno e possono arrivare al 90% delle indennità I RECORD In Calabria e Campania la vetta degli stipendi mentre la previdenza migliore è quella prevista in Puglia e in Basilicata

Giovanni Parente

Gianni Trovati

Berlusconi l'ha nominato «presidente a vita» della Lombardia, alle regionali di marzo è super-favorito quindi la cifra per ora è teorica, ma a Roberto Formigoni i 15 anni passati in cima al Pirellone darebbero diritto a una buonuscita lorda di almeno 160mila euro, e a una pensione intorno ai 5mila euro (al netto dei "bollini" totalizzati in tre legislature parlamentari nella prima repubblica). La materia interessa di più a Piergianni Prosperini, il sanguigno assessore allo sport bloccato sulla via del quarto mandato da una brutta accusa di corruzione e turbativa d'asta che l'ha portato in carcere a Tortona: per lui "liquidazione" e pensione valgono qualche centinaia di euro meno, ma sono sicuri. Antonio Bassolino, a meno di clamorose sorprese, saluterà la poltrona con un assegno da circa 100mila euro (maturato in due mandati) e una pensione che pesa il 45% delle sue «indennità mensili lorde». Giancarlo Galan, uscito sconfitto dal braccio di ferro con il leghista Luca Zaia, si consolerà con un bonus di 10 mensilità lorde e una pensione pari al 47% dell'indennità: il primo assegno, però, gli arriverà solo nel 2021, quando compirà 65 anni. Più breve, invece, sarà l'attesa di Piero Marrazzo, perché nel Lazio bastano 55 anni di età per far partire la pensione da ex governatore: il primo assegno (30% dell'indennità, maturata nell'unico mandato alla guida della Regione) gli arriverà nel 2013, preceduto da una "liquidazione" pari a 5 indennità mensili.

Calcoli da fine mandato, perché la politica regionale non dimentica i propri protagonisti nemmeno quando lasciano i banchi del potere locale, magari per partire verso altri lidi istituzionali (come sembra per esempio il caso di Galan). In tutte le regioni, l'addio ai mini-parlamenti è condito da una «indennità di fine mandato» e da un «vitalizio», con meccanismi di calcolo autoregolati ma tutti simili nell'impostazione: la prima moltiplica in genere l'indennità lorda (l'ultima, premiando l'eventuale carriera) per il numero di anni di carica, la seconda, che impone un'età minima compresa fra i 55 anni del Lazio e i 65 di Piemonte, Veneto, Umbria e Basilicata, aumenta gli scatti con la lunghezza dei mandati.

Per alimentare questi trattamenti, naturalmente, servono i contributi versati quando si è in carica (in Lombardia ed Emilia Romagna, però, l'indennità di fine mandato non prevede trattenute obbligatorie), ma quasi tutti i meccanismi si caratterizzano per una certa generosità nei confronti dei politici che li hanno decisi; in Emilia Romagna, per esempio, hanno incluso nei conti della "liquidazione" anche le «frazioni di anno» di mandato, in caso di fine anticipata della legislatura, e la stessa cosa accade in Toscana, dove sono stati attenti a cancellare dalla base di calcolo per la buonuscita il taglio del 10% imposto alle indennità regionali dalla finanziaria del 2006. Quell'attacco del governo alle buste paga regionali, del resto, non ebbe molta fortuna perché la Regione Campania partì lancia in resta contro la norma e si rivolse alla Corte costituzionale, che le diede ragione: le regioni sono autonome, hanno spiegato i giudici delle leggi, e il governo non può alzarsi una mattina e tagliare le loro indennità.

Niente da fare, anche se i consiglieri regionali si sono riservati in genere una cura anche più attenta di quella dei parlamentari nazionali, riformata nel 2007 per rispondere in qualche modo alle polemiche sulla «casta». A differenza di quel che accade in regione, per esempio, l'indennità di fine mandato dei parlamentari è calcolata sull'80% dello "stipendio", e non sul totale; a deputati e senatori servono sempre almeno 60 anni di età per ricevere il vitalizio, che da questa legislatura non può mai superare il 60% dell'indennità lorda, mentre in Piemonte e Calabria può arrivare all'80%, in Basilicata all'84% e in Puglia al 90%; record ottenuto con una leggina approvata dalla giunta di Raffaele Fitto poco prima delle elezioni del 2005 (prima si fermava all'80%). In Parlamento, poi, serve almeno una legislatura piena, mentre in molte regioni la pensione scatta, più o meno ridotta, anche dopo un anno.

giovanni.parente@ilsole24ore.com

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A ciascuno il suo

LE SOMME CHE SPETTANO ALLE CARICHE REGIONALI

Le schede in questa pagina riportano le voci fisse nella retribuzione (indennità netta più rimborsi in misura minima) delle figure-tipo della politica in ogni regione. I dati sono tratti dall'ultima rilevazione, aggiornata al 2009, realizzata dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni (nella foto il consiglio regionale del Lazio). La remunerazione dei politici regionali comprende poi altre voci variabili - ad esempio le indennità di presenza dei consiglieri e i rimborsi chilometrici per le missioni istituzionali - che non sono comprese in tabella. Le regole su indennità di fine mandato e vitalizio sono tratte dalle leggi regionali sulle indennità

PIEMONTE

Indennità di fine mandato

È pari al doppio dell'ultima mensilità lorda dell'indennità consiliare, moltiplicata per il numero di anni di mandato.

Vitalizio

Dal 65esimo anno di età i consiglieri con almeno 5 anni di contribuzione hanno diritto a un vitalizio che oscilla dal 30% all'80% dell'indennità a seconda degli anni di mandato

Presidente

11.271

Assessore

10.270

Presidente commissione

9.603

Consigliere

8.936

LIGURIA

Indennità di fine mandato

È pari a una mensilità lorda moltiplicata per il numero di anni di mandato per un massimo di 15

Vitalizio

Dai 60 anni di età i consiglieri hanno diritto a un assegno vitalizio che va dal 20% al 60% a seconda degli anni di mandato. Per avere il diritto occorre aver versato i contributi per 60 mesi

Presidente

10.441

Assessore

9.908

Presidente commissione

9.035

Consigliere

8.167

LOMBARDIA

Indennità di fine mandato

Un'indennità annuale lorda pari all'ultima indennità lorda percepita per ogni legislatura

Vitalizio

Dal 60esimo anno di età, per chi ha effettuato almeno una legislatura e versato 5 anni di contributi, è previsto un vitalizio dal 20% al 50% dell'indennità mensile a seconda della durata del mandato

Presidente

12.065

Assessore

11.064

Presidente commissione

10.632

Consigliere

9.965

VENETO

Indennità di fine mandato

È pari all'ultima indennità di carica lorda moltiplicata per ogni anno di mandato

Vitalizio

Dal 65esimo anno di età, con almeno 30 mesi di mandato e cinque anni di contribuzione scatta il diritto a un assegno che varia dal 35% al 70% dell'indennità, a seconda della durata del mandato

Presidente

10.339

Assessore

9.339

Presidente commissione

9.005

Consigliere

8.004

EMILIA ROMAGNA

Indennità di fine mandato

È pari all'ultima indennità lorda moltiplicabile per ogni anno (o frazione superiore ai 6 mesi) di mandato, fino a un massimo di 10

Vitalizio

Dal 60esimo anno di età e con una contribuzione di almeno 5 anni, si ha diritto a un assegno fra il 20% e il 50% dell'indennità lorda a seconda degli anni di carica

Presidente

10.006

Assessore

9.229

Presidente commissione

8.545

Consigliere

7.691

TOSCANA

Indennità di fine mandato

Un mese dell'indennità di carica (senza calcolare la riduzione del 10% della finanziaria 2006) per ogni anno (o frazione superiore ai 6 mesi) di mandato

Vitalizio

Dai 60anni di età e 5 di contributi, l'assegno varia dal 20% al 50% dell'indennità lorda a seconda della durata del mandato

Presidente

7.498

Assessore

6.645

Presidente commissione

6.080

Consigliere

5.288

MARCHE

Indennità di fine mandato

È pari all'ultima indennità lorda moltiplicabile per ogni anno (o frazione superiore ai 6 mesi) di mandato, fino a un massimo di 10

Vitalizio

Con 60 anni di età e 5 anni di contributi scatta il diritto a un assegno che oscilla dal 30% al 63% dell'indennità a seconda degli anni di mandato

Presidente

7.788

Assessore

7.149

Presidente commissione

6.787

Consigliere

6.120

UMBRIA

Indennità di fine mandato

Pari a un'indennità lorda mensile (calcolata sulla media delle ultime 12) moltiplicata per gli anni di mandato fino a un massimo di 10

Vitalizio

Con 65 anni di età e 5 anni di contributi si ha diritto a un assegno dal 25% al 60% dell'indennità a seconda della durata del mandato

Presidente

7.103

Assessore

6.502

Presidente commissione

6.102

Consigliere

6.102

LAZIO

Indennità di fine mandato

Ultima indennità di carica più la media delle indennità di funzione moltiplicato per gli anni di mandato

Vitalizio

Dal 55esimo anno di età, con almeno 5 anni di contributi, si ha diritto a un assegno che può variare dal 30% al 65% dell'indennità a seconda della durata del mandato

Presidente

8.545

Assessore

5.738

Presidente commissione

9.285

Consigliere

8.471

CAMPANIA

Indennità di fine mandato

Pari a una mensilità lorda moltiplicata per ogni anno di mandato, fino a un massimo di 16

Vitalizio

Con 60 anni di età e almeno 5 di contributi si ottiene il diritto a un assegno vitalizio che può variare dal 30% al 63% delle indennità mensili complessive lorde

Presidente

12.388

Assessore

11.261

Presidente commissione

11.720

Consigliere

10.817

PUGLIA

Indennità di fine mandato

Pari all'ultima indennità annuale lorda moltiplicata per il numero di legislature (le frazioni di legislatura sono calcolate proporzionalmente)

Vitalizio

Dal 60esimo anno, con 5 di contributi, assegno tra il 40% al 90% dell'indennità mensile lorda

Presidente

12.716

Assessore

11.865

Presidente commissione

11.238

Consigliere

10.433

BASILICATA

Indennità di fine mandato

Pari all'ultima indennità mensile lorda moltiplicata per gli anni di mandato

Vitalizio

Dal 65esimo anno di età, e con 5 anni di contribuzione, scatta il diritto all'assegno vitalizio che può variare dal 40% all'84% dell'indennità mensile lorda a seconda degli anni di mandato

Presidente

9.018

Assessore

7.530

Presidente commissione

7.197

Consigliere

6.529

CALABRIA

Indennità di fine mandato

Un'indennità mensile lorda, pari all'ultima goduta, moltiplicata per gli anni di mandato
(fino a 15)

Vitalizio

Dal 60esimo anno di età, e con 5 di contributi, si ha diritto a un vitalizio compreso fra il 40% e l'80% dell'ultima indennità lorda goduta

Presidente

13.353

Assessore

12.844

Presidente commissione

12.539

Consigliere

11.316

Le critiche della Flai e della CGIL

Sommerso, no al piano del governo

Il piano di contrasto al lavoro sommerso, approvato dal Consiglio dei ministri, affronta solo parzialmente il problema delle condizioni di lavoro dei braccianti e rischia, pertanto, di essere inefficace. È questo il giudizio della Flai CGIL rispetto alle risorse che il governo ha annunciato di voler mettere in campo per combattere il dilagante fenomeno del lavoro nero in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Secondo la segretaria Confederale della Flai CGIL, Stefania Crogi, il "piano" varato dal governo è assolutamente residuale, perché i controlli annunciati "riguarderanno un modesto campione di 10mila aziende agricole in territori che ne contano oltre 600mila". Il piano, inoltre, non affronta i problemi connessi allo sfruttamento dei lavoratori extracomunitari che, come spiega la segretaria, "non saranno incentivati a denunciare la loro condizione di schiavi e i soprusi subiti per paura di essere espulsi dal nostro paese e non saranno, quindi, messi nelle condizioni di contribuire con la loro testimonianza all'emersione del lavoro nero". La situazione, sempre secondo la Flai CGIL, è ulteriormente complicata dalla cancellazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, avvenuta nei giorni scorsi con un emendamento contenuto nel decreto mille proroghe. Questo provvedimento, aggiunge la Crogi, "legalizza nei fatti ogni tipo di abuso e lascia tutti gli addetti del settore in una condizione di totale sudditanza verso le imprese e il caporalato". Le critiche al piano di contrasto al lavoro sommerso arrivano anche dal dipartimento Politiche del lavoro della CGIL nazionale, che ricorda come da tempo sia stata avanzata dalla CGIL la richiesta di intensificare la lotta al sommerso tramite un uso mirato delle ispezioni. Da tempo, spiega Claudio Treves, coordinatore del dipartimento Politiche del lavoro della CGIL nazionale, "chiediamo, inascoltati, di mettere gli ispettori nelle condizioni di svolgere al meglio il loro lavoro: dall'insediamento di questo governo è invece stato previsto che l'azione ispettiva debba svolgersi 'tenendo conto delle esigenze competitive delle imprese', come se questo fosse un elemento di cui l'attività ispettiva dovesse farsi carico, e le risorse sono diminuite". Secondo il dirigente sindacale "questo governo ha cancellato norme importanti: dagli indici di congruità alle sanzioni per la corresponsabilità nella filiera degli appalti, alla legge sulle dimissioni volontarie, che avrebbero potuto contribuire, se implementate, ad una lotta al sommerso efficace". "Noi crediamo - conclude Treves - che ogni iniziativa contro il sommerso sia benvenuta, ma deve essere chiaro che si deve trattare di una strategia di lungo respiro, e non di misure episodiche e scoordinate".

Territorio Una ricerca della CGIL della Lombardia che analizza i dati economici comparandoli tra loro Uno studio molto utile in vista della contrattazione sociale

I bilanci disuguali dei Comuni

È sempre stato complicato confrontare la situazione di chi abita in una città con quella di chi vive nella città accanto, per capire quanto il singolo Comune toglie di tasca ai cittadini e quanto, e come, restituisce in servizi. Un contributo di chiarezza in questo senso viene dalla ricerca, tuttora in corso, promossa dalla CGIL Lombardia, che per il periodo 2000-2007, con il contributo dell'Università Cattolica, ha riclassificato i bilanci dei Comuni capoluogo di provincia e delle sedi comprensoriali della regione, e li ha resi comparabili, calcolandoli in valori procapite. L'obiettivo confederale è duplice: poggiare su solide basi la contrattazione territoriale nei confronti dei Comuni; prefigurare se, e in che modo, il federalismo potrà apportare cambiamenti sul reddito e sul benessere dei lavoratori. "Quel che emerge per ora - chiarisce Maurizio Laini, segretario della CGIL regionale - è che anche in un territorio come quello lombardo, dove sembra che tutto sia garantito a tutti, e che lo sia al meglio, si manifestano significative differenze tra un Comune e l'altro nei trasferimenti statali, nelle imposte locali e nel valore dei servizi resi ai cittadini". Qualche esempio? Le difformità si manifestano a partire dalle basi imponibili, per le quali, nel 2007, solo 4 capoluoghi di provincia, con Milano in testa, si piazzano nei primi 10 posti a livello nazionale, mentre gli altri 8 Comuni si collocano tra il decimo e il quarantesimo posto. Ma variano significativamente anche le entrate complessive (1.386 euro a testa a Milano, 880 a Sondrio) e, al loro interno, i trasferimenti statali (a Cremona 439 euro per cittadino, a Como solo 73). Altrettanto diversificate sono le politiche tributarie e di spesa. Nel 2007 a Pavia ogni cittadino pagava in media 570 euro all'anno di tasse (il valore più alto in Lombardia), mentre a Legnano l'esborso medio era di 305 euro. Eppure, a una tassazione locale così differenziata, corrispondevano servizi sociali di pari valore (rispettivamente, 168 e 172 euro).

Il dossier

Disoccupati e cassintegrati al Nord scoraggiati e sommersi al Sud

Ecco l'Italia dei senza-lavoro: condannati dal crollo dell'export La maggior tenuta delle regioni meridionali è solo un effetto statistico: pesa il lavoro nero Bortolussi (Cgia Mestre): a soffrire di più è il settore manifatturiero tradizionale

LUCA IEZZI

ROMA - Disoccupati e cassintegrati al Nord, scoraggiati e sommersi al Sud. L'onda montante della distruzione dei posti di lavoro ha colpito le regioni italiane in modo diverso aggravando le situazioni preesistenti, ma anche generando reazioni differenziate. Le regioni del Centro e del Nord hanno avuto l'aumento più marcato dei disoccupati: il Nord Ovest ha visto crescere il tasso di disoccupazione nel terzo trimestre 2009 al 5,5% dal 3,8% di un anno prima, il Nord Est dal 2,9% al 4,6%. Una tendenza confermata dai dati dell'Istat riferiti a dicembre: gran parte delle 392 mila persone che nel corso del 2009 hanno ingrossato le file dei disoccupati (ora a quota 2 milioni e 138 mila) vengono dalle regioni più industrializzate. Il tasso record di disoccupazione arrivato all'8,5% ha ancora "margine" per crescere preventivando che almeno una parte dei lavoratori al momento in cassa integrazione dovranno cercarsi un nuovo lavoro. La Cgil ha stimato che con i lavoratori in Cig la percentuale dei disoccupati è già sopra al 10%. La Cgia di Mestre, che ha analizzato la situazione del lavoro per regione, stila una classifica (dati settembre 2009) in cui sono Lombardia, Emilia Romagna e Veneto a subire l'aumento maggiore dei disoccupati, mentre Puglia, Lazio, Molise e Calabria vedono diminuire in maniera consistente i propri. Il tasso complessivo del Mezzogiorno è passato da 11,1% a 11,7%. Sono rimasti stabili, seppur su livelli allarmanti, in Puglia (10,8%) e Sicilia (13,3%), fanno comunque male Campania (12,2%) e Sardegna (12,7%) con un peggioramento superiore alla media nazionale.

La maggior tenuta delle regioni meridionali è solo un effetto statistico: la diminuzione degli occupati effettivi nel corso del 2009 è paragonabile al resto del paese: 195 mila i lavoratori in meno nel Mezzogiorno contro i 150 mila del Nord Est e i 130 mila del Nord Ovest. L'illusione ottica della riduzione dei disoccupati al Sud è già stato inquadrato dalla Banca d'Italia che ha segnalato l'aumento degli "scoraggiati", ovvero delle persone in età lavorativa (15-64 anni) che non cercano più un impiego: in Italia sono 14,8 milioni, il 37,6% del totale, una zavorra storica del nostro paese da sempre con il tasso di attività al livello più basso in Europa. Gli inattivi sono per lo più giovani, meridionali e donne. L'altro fenomeno che spiega la contrazione dei disoccupati "ufficiali" nel meridione è legata ad un aumento esponenziale del lavoro nero. Le occupazioni dell'economia sommersa funzionano da vero e proprio ammortizzatore sociale, fornendo sostegno al reddito ai senza lavoro e facendo sparire una parte dei disoccupati meridionali tra gli inattivi. Una funzione "speculare" a quella realizzata dalla Cig per le aziende del Centro e nel Nord.

Dal punto di vista dell'economia ufficiale, preoccupa anche il tipo di aziende colpite dalla crisi, dove pagano soprattutto il settore manifatturiero (-386 mila gli occupati dell'industria in un anno) e tra queste le aziende che traggono gran parte del loro fatturato dall'export, vale a dire la parte che negli anni scorsi ha più contribuito alla crescita del Pil: «Al Nord ed in particolare lungo la dorsale Adriatica si è risentito in maniera molto forte della contrazione dell'export di queste regioni che ha investito soprattutto il settore manifatturiero tradizionale (tessile, abbigliamento, calzatura, metalmeccanica, legno e mobili)» spiega il segretario della Cgia di Mestre Giuseppe Bortolussi. Migliaia di aziende in una crisi molto più ramificata di quanto i casi-simbolo dei grandi gruppi riescano a raccontare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA PER SAPERNE DI PIÙ www.vatican.va www.cgil.it

Dal fisco una mano a chi ristruttura gli immobili

Il bonus Irpef è del 36 per cento: l'ultima Finanziaria lo ha prorogato sino al 2012 confermando anche l'Iva al 10% per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria. Il tetto massimo di spesa per ogni appartamento non deve comunque superare i 48.000 euro. Quali sono i costi medi dei lavori
ROSA SERRANO

Roma Ristrutturare e riqualificare le case dei centri storici con le incentivazioni fiscali. I contribuenti che possiedono immobili in queste zone devono valutare con la massima attenzione la possibilità di effettuare interventi di recupero edilizio usufruendo del bonus Irpef del 36% che permetterà da un lato di contenere i relativi costi e, nel contempo, di aumentare il valore degli appartamenti anche nell'ottica di poter usufruire di possibili incentivazioni di carattere urbanistico varate dalle regioni o dalle amministrazioni comunali. Non guasterà ricordare che la Finanziaria 2010 ha prorogato a tutto il 2012 l'agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie ed ha confermato definitivamente l'Iva agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni. Ciò permetterà ai proprietari immobiliari che stanno valutando la convenienza di questa operazione di programmare con tranquillità gli interventi di recupero. I contribuenti possono recuperare il 36% delle spese sostenute per effettuare gli interventi di ristrutturazione su un tetto massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare. In pratica, possono recuperare la detrazione fiscale in dieci rate annuali di pari importo (fino a 1.728 euro annui). Per i proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento, il recupero potrà avvenire in un quinquennio per coloro che abbiano compiuto 75 anni e in un triennio per coloro che abbiano 80 anni. I proprietari immobiliari che sono intenzionati a richiedere un finanziamento per supportare i costi dell'intervento, con il recupero massimo fiscale annuo potranno richiedere un mutuo decennale a tasso variabile di 4,800 euro o riborsando, di fatto, solo la quota capitale. Attualmente, il miglior finanziamento disponibile su www.mutuonline.it è quello di Banca Monte Paschi Siena che prevede un tasso dell'1,53% con una rata mensile di 432 euro. Il bonus fiscale permetterà di coprire eventuali aumenti dei tassi fino al 3,60%. In caso di compravendita dell'immobile, la parte del bonus fiscale non utilizzata dal venditore verrà girata all'acquirente. «La tempistica necessaria per concludere l'affare è notevolmente allungata - spiega Alessandro Ghisolfi, direttore ufficio studi di Ubh - perché l'acquirente si è fatto più attento. A volte, anche interventi che comportano costi non elevati possono risultare determinanti per convincerlo a non tirare troppo sul prezzo richiesto». In linea generale, si possono delineare due tipologie di intervento. Interventi di ristrutturazione "pesante" quando viene modificata la pianta dell'appartamento con spostamento di muri, nuovi impianti e pavimenti, rifacimento bagni, nuove finestre e serramenti. Il costo della ristrutturazione può arrivare fino a 1.000-1200 euro al metro quadrato. Cifre che possono variare in funzione del tipo di materiali (marmo, parquet oppure piastrelle) richiesti. La seconda tipologia è riferita alla manutenzione di "media entità". Si può trattare, ad esempio, del rifacimento del bagno, della messa a norma degli impianti e della sostituzione di qualche pavimento troppo sconnesso. Mediamente, la spesa può arrivare fino a 500/600 euro al metro. I costi sono riferiti ad appartamenti situati in un condominio. La spesa può diventare più rilevante in presenza di case singole. Da non sottovalutare, poi, la possibilità di poter usufruire anche per quest'anno del bonus fiscale del 55% previsto a favore di coloro che effettuano interventi di riqualificazione energetica sui loro immobili. Ecco, in concreto, gli interventi agevolabili. Interventi di riqualificazione energetica "globale" degli edifici esistenti che conseguono la riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale almeno del 20% rispetto ai valori di legge. Valore massimo della detrazione fiscale: 100.000 euro. Agevolabili anche interventi sull'involucro degli edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi), con una detrazione massima di 60.000 euro. E' anche agevolata l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda con un massimo di detrazione di 60.000 euro. Incentivata, inoltre, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature necessarie per l'installazione di

impianti dotati di caldaie a condensazione. Il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro che potrà essere recuperata in 5 rate annuali di pari importo a condizione che nella fattura venga indicato il costo della manodopera.

Foto: Crescono le richieste di bonus Irpef per la ristrutturazione degli immobili

Federlegno Sbloccare il patto di stabilità e far investire i comuni

«L'edilizia popolare è una via d'uscita»

Messina: export difficile con il super euro
ISIDORO TROVATO

Un fatturato medio calato del 24% nel 2009 rispetto al 2008. Un crollo delle esportazione del 27,9% (con i picchi di Stati Uniti e Russia). Un consumo interno sceso del 24,6%. Quello appena trascorso è sicuramente uno degli anni più negativi nella storia dei prodotti per il comparto del legno (quelli destinati all'edilizia).

Rosario Messina, presidente del Federlegno è uno di quelli che ha guardato presto in faccia questa crisi prevedendo conseguenze nefaste e profonde anche quando in molti attorno a lui cercavano di minimizzare. «Già nell'estate del 2008 - ricorda Messina - dissi ai miei collaboratori che non si trattava di una semplice crisi ma di una svolta epocale. Il mondo non sarebbe stato più lo stesso e ci avremmo messo chissà quanti anni per tornare a quei livelli».

Ma adesso bisogna pensare a strategie, soluzioni e medicine per evitare che il 2010 si trasformi in ecatombe per le imprese del comparto. «Cominciamo col mettere in discussione il sistema di sostegno alle imprese - osserva Messina -. Siamo proprio sicuri che destinare mille miliardi alla cassa integrazione in deroga sia una soluzione? O si finisce per dare l'ossigeno a un malato terminale? Personalmente ritengo che sarebbe più proficuo investirli nel rilancio delle imprese ancora sane e competitive sul mercato».

Esiste però anche il problema di mantenere la pace sociale e migliaia di posti di lavoro messi a rischio dalle aziende in crisi. «Ma la pace sociale si può anche ottenere con il rilancio di un comparto attraverso iniziative di ampio respiro. Bisogna innanzitutto sbloccare il patto di stabilità che paralizza anche i comuni economicamente sani che potrebbero investire le loro risorse, per esempio, nell'edilizia popolare che in Italia è ferma da circa trent'anni».

Sono in molti a sostenere che il rilancio dell'economia italiana nel prossimo futuro sarà trainato dall'export. «Ho qualche dubbio. Finché il dollaro rimarrà in questa posizione di debolezza rispetto all'euro i nostri listini sono troppo alti e senza la ripartenza del mercato americano dubito che si possano far risalire tanto i fatturati. Attualmente il mercato che compra di più i nostri prodotti è quello cinese, lo stesso che è stato demonizzato da tutti per anni oggi ci offre un po' di respiro. Il mercato va sempre più al ribasso, alcune aziende stanno svendendo il loro marchio vendendo sottocosto pur di rimanere aperte. Ma è una politica perdente: abbiamo tante imprese che sono già chiuse e non lo sanno ancora».

Altri possibili rimedi? «Serve un piano industriale aggressivo ma realistico: le infrastrutture possono essere un ottimo volano ma basterebbero anche opere molto meno ambiziose del ponte sullo Stretto o della pedemontana».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Meglio sostenere le imprese sane che spendere mille miliardi per la Cassa integrazione

Foto: Federlegno Il presidente Rosario Messina

Il colosso multinazionale prosegue il suo trend annuale e si consolida in tutti i settori

Ecco 900 posti nelle nuove energie

Campagna di reclutamento Enel per figure senior e junior

Importante opportunità dall'Enel. «Anche il 2010», afferma Monica Procaccianti, responsabile Selezione e rapporti con le università dell'azienda, «prevediamo che sarà un anno importante dal punto di vista della selezione del personale. Il nostro obiettivo è continuare a inserire in azienda giovani, prioritariamente neodiplomati e neolaureati, con la finalità di avviarli alle diverse professioni, offrendo loro l'opportunità di confrontarsi con un business sfidante in un contesto multinazionale». «Nonostante la crisi in atto determini degli effetti sul nostro business», continua Procaccianti, «non prevediamo ripercussioni significative sulle assunzioni. Enel non ha in programma variazioni rilevanti rispetto agli anni precedenti, quando la società guidata dall'amministratore delegato Fulvio Conti ha assunto 800-900 persone l'anno». Enel è oggi una grande multinazionale presente in 23 paesi del mondo: è la più grande azienda elettrica d'Italia e la seconda utility quotata d'Europa per capacità installata. Produce, distribuisce e vende elettricità e gas in tutta Europa (Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Romania, Russia, Slovacchia e Spagna), in Nordamerica (Canada e Stati Uniti) e America latina (Brasile, Cile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Messico e Panama). A seguito dell'acquisizione della compagnia elettrica spagnola Endesa serve circa 60 milioni di clienti nell'elettricità e nel gas. Quotata dal 1999 alla Borsa di Milano, è la società italiana con il più alto numero di azionisti, circa 1,4 milioni tra retail e istituzionali. Lavorano nella società circa 85.500 persone, che gestiscono un parco centrali molto diversificato tra idroelettrico, termoelettrico, nucleare, geotermico, eolico e fotovoltaico. In particolare, Enel è impegnata sulla frontiera delle energie rinnovabili e del nucleare di terza generazione. Sul primo versante, nei mesi scorsi è stata creata Enel green power, una divisione interamente dedicata alla crescita nella generazione da fonte idroelettrica, geotermica, eolica e solare in tutto il mondo. Nel nucleare, Enel continua a sviluppare la propria presenza in Europa, in Spagna, Slovacchia, Francia, ed è pronta a giocare un ruolo da protagonista in Italia, dove il governo ha annunciato provvedimenti legislativi per reintrodurre questa tecnologia. I nuovi inserimenti andranno a rafforzare alcune aree tecniche su cui la società ha già investito significativamente in termini di capitale umano, in particolare quella nucleare e delle energie rinnovabili, dove prevede di ricercare anche figure con skill professionali consolidati da esperienze lavorative svolte tanto in Italia quanto all'estero. Proseguiranno inoltre le ricerche nelle altre funzioni legate al core business aziendale, come l'energy management, le aree tecniche della generazione e della distribuzione dell'energia. Il candidato ideale è una persona con un ottimo curriculum di studi, una buona propensione all'innovazione, flessibile e pronto a muoversi in un contesto multiculturale. Ai laureati è richiesta anche una buona conoscenza dell'inglese. Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda i neolaureati e i neodiplomati: per la società è fondamentale continuare il processo di inserimento di risorse giovani senza lasciare buchi generazionali che, inevitabilmente, rappresenterebbero una criticità per gli anni a venire. Enel distribuzione assicura il servizio di trasporto dell'energia elettrica tra la rete di trasmissione e i clienti. Gestisce più di un milione di chilometri di elettrodotti per portare l'elettricità a circa 30 milioni di clienti sia domestici che d'affari. Enel rete gas garantisce il servizio di trasporto del gas tra la rete di trasmissione e la clientela. La società capofila della distribuzione gas presidia nel suo complesso circa 29.500 chilometri di rete per un totale di 1.205 comuni in gestione. Enel distribuzione ed Enel rete gas sono inoltre responsabili dell'attività di lettura dei misuratori. Anche per i clienti che si spostano sul mercato libero, la lettura del contatore continuerà ad essere eseguita dall'impresa di distribuzione. È possibile inviare la candidatura collegandosi al sito www.enel.it, alla sezione Azienda - Lavora con noi, compilando il form che si trova cliccando su «invia il tuo cv».

Dirigenti, quadri, impiegati, operai sono sensibili alle retribuzioni di risultato, ad alcune condizioni. Lo rivela un'indagine esclusiva

Stipendi, il variabile che vorrei

Puntare sul fisso o sul variabile? E qual è il mix ideale? Lo stipendio resta un oggetto di desiderio, ma si fa strada ormai la convinzione che non è più solo una questione di quantità, peraltro importante, ma di qualità. Insomma, anche e soprattutto in un momento di crisi, gli italiani hanno capito che se vogliono avere più soldi devono correre qualche rischio e orientarsi verso lo stipendio di risultato, lo stipendio variabile. Lo rivela un'indagine esclusiva, i cui risultati qui pubblichiamo, realizzata dalla società specializzata Od&M su un campione di 2.623 tra dirigenti, quadri, impiegati e operai. Distribuiti tra le diverse figure professionali (quasi la metà gli impiegati, oltre un terzo i quadri, il 15% i dirigenti), per oltre la metà nelle imprese medio-grandi e nell'area nord-ovest, quasi la metà nell'industria, gli intervistati dimostrano una maggiore consapevolezza nei confronti della necessità di introdurre con forza una parte variabile dello stipendio, ad alcune condizioni. Alla domanda sul significato della retribuzione variabile e dell'incentivazione, i rappresentanti delle diverse categorie lavorative ne ammettono l'indispensabilità, soprattutto per migliorare la motivazione delle persone. Ma chiariscono che questi strumenti devono essere più trasparenti e gestiti nel modo migliore e più efficace per tutti. Pochissimi ritengono il variabile e l'incentivazione una fregatura. La controprova sta nella domanda centrale che i ricercatori Od&M hanno posto agli intervistati: «Se tu potessi scegliere, indica il tuo mix di retribuzione ideale». Una quota più che significativa indica nel rapporto 90-20 la parte attribuibile alla retribuzione fissa e a quella variabile; ma il mix ideale preferito dalla maggioranza è quello del rapporto 80-40. Le persone, insomma, hanno interiorizzato il fatto che per guadagnare di più è necessario aumentare l'impegno e raggiungere degli obiettivi, anche individuali, di incentivazione, accettando qualche rischio sullo stipendio fisso. Un segno di grande maturità e di interessante disponibilità. Uno dei limiti, sia culturali che sostanziali, è dato dall'ancora scarsa diffusione del variabile e dalla scarsa incentivazione che viene dallo Stato.

No della Cassazione agli atti autorizzativi immotivati o frutto di informazioni anonime

Accertamenti Iva senza leggerezze

Per l'accesso a domicilio servono gravi indizi di violazioni fiscali

Senza gravi indizi di violazioni fiscali nessun accesso domiciliare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, quinta sezione tributaria, con la sentenza 16 ottobre 2009 n. 21974. Il fatto processuale. L'amministrazione finanziaria propone ricorso per Cassazione nei confronti di una società di capitali a seguito della sentenza resa da una Commissione tributaria regionale con la quale, in controversia concernente la impugnazione di quattro avvisi di accertamento agli effetti delle imposte dirette, venivano accolti gli appelli proposti dalla società avverso le sentenze di primo grado. Veniva in particolare evidenziato nelle sentenze che nel decreto di autorizzazione all'accesso domiciliare non erano stati indicati, nemmeno in maniera indiretta e sintetica, i gravi indizi di violazioni di norme fiscali richiesti dall'art. 52 del dpr n. 633/1972, nonché che la suddetta autorizzazione era stata concessa nei confronti della persona giuridica, mentre il provvedimento aveva riguardato una persona fisica ed in esso era stato omissivo sia il nome del destinatario che il luogo dell'accesso. Sono diversi i motivi di impugnazione prospettati dal Fisco in Cassazione, e tutti quanto mai efficaci. Per la loro rilevanza, ci soffermiamo sui seguenti: a) solo il giudice penale potrebbe valutare la reale sussistenza di gravi indizi, mentre su tale questione nessun potere di sindacato avrebbe il giudice tributario; b) anche sostenendo che l'atto autorizzativo avrebbe natura amministrativa, dovrebbe comunque escludersi la cognizione del giudice tributario per mancata previsione di tale atto tra quelli impugnabili nel processo tributario; c) la motivazione riguardo alla sussistenza o meno di gravi indizi potrebbe esprimersi anche in modo indiretto tramite il riferimento ai dati allegati dall'autorità richiedente; d) l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi in mancanza di espressa previsione in tal senso. La sentenza accoglie però pienamente le ragioni del contribuente. Quanto al primo motivo di impugnazione, i giudici osservano che l'autorizzazione del procuratore della repubblica all'accesso domiciliare, prevista, in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, dall'art. 52 della legge Iva (dpr n. 633/1972, art. 52, comma 2 - norma resa applicabile anche agli effetti delle imposte dirette sulla base del richiamo normativo racchiuso nell'art. 33 del dpr n. 600/1973), è un provvedimento amministrativo che si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell'atto impositivo, ed ha lo scopo di verificare che gli elementi offerti dall'ufficio tributario, o dalla guardia di finanza nell'espletamento dei suoi compiti di collaborazione con detto ufficio, siano consistenti e idonei a integrare la sussistenza di gravi indizi. Se dunque questa è la funzione dell'autorizzazione, avuto riguardo anche al disposto dell'art. 14 Cost. che esprime il principio della inviolabilità del domicilio, il giudice tributario, davanti al quale sia in contestazione la pretesa impositiva azionata in conseguenza dell'accesso domiciliare, può essere chiamato a controllare: - se il decreto del pubblico ministero esiste; - e se in esso sussistano gli indispensabili requisiti di legge; tenendo conto, quanto al contenuto della motivazione, che l'apprezzamento della gravità degli indizi è esternabile anche in modo sintetico, oppure indiretto tramite il riferimento ai dati allegati dall'autorità richiedente. Venendo al secondo motivo di impugnazione, la Corte rileva che il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'accertamento basato su prove reperite nel corso di un accesso domiciliare, ha il potere-dovere: - di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di una motivazione, sia pure concisa e «per relationem», mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente, circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale; - di controllare la correttezza giuridica del relativo apprezzamento: vale a dire che l'autorizzazione deve fare riferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisce valenza indiziaria, e pertanto, nell'esercizio di tale compito, il giudice deve negare la legittimità dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla base di informazioni anonime, valutando consequenzialmente il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove. La giurisprudenza sulle autorizzazioni. Sono molte e tutt'altro che sedimentate le pronunce in tema di autorizzazioni e di effetti della eventuale violazione di norme procedurali. Nel corso del 2009, particolare rilievo sulla materia ha assunto la pronuncia Cassazione 20 marzo 2009 n.

6836. Secondo tale pronuncia, l'autorizzazione del procuratore della repubblica all'accesso domiciliare mira a conciliare la rilevanza costituzionale del principio della inviolabilità del domicilio, riconosciuta espressamente dall'art. 14, comma 1, Cost., con l'esigenza dell'acquisizione degli elementi di riscontro di una supposta evasione fiscale, di modo da evitarne l'occultamento o la distruzione. Ne consegue che essa deve essere giustificata dall'esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cui valutazione va però effettuata «ex ante», con prudente apprezzamento, e deve essere, sia pure concisamente, motivata. Nel caso specifico, invero assai frequente nella pratica, si legge nella nota che «una verifica fiscale doveva essere eseguita nei confronti della società della quale il predetto G. era socio»; dagli atti risulta inoltre che la richiesta è stata formulata per la necessità di controllare il regolare assolvimento della normativa in materia di Iva e di imposte dirette. Motivazione, questa, che in tutta evidenza non integra i requisiti di legge. Su questa delicatissima questione, la pronuncia-base è quella resa dalla Corte di cassazione a Sezioni unite n. 16424 del 21 novembre 2002. In tale occasione sono stati affermati i seguenti principi: - l'autorizzazione del procuratore della repubblica all'accesso domiciliare, prevista, in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, costituisce un provvedimento amministrativo, il quale si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell'atto impositivo ed ha lo scopo di verificare che gli elementi offerti dall'ufficio tributario siano consistenti e idonei a integrare gravi indizi; - da tale natura e funzione dell'autorizzazione discende (anche in considerazione del fatto che l'autorizzazione trova base logica nell'art. 14 Cost. sull'inviolabilità del domicilio) che il giudice tributario, davanti al quale sia in contestazione la pretesa impositiva avanzata sui risultati dell'accesso domiciliare, può essere chiamato a controllare l'esistenza del decreto del pubblico ministero e la presenza in esso degli indispensabili requisiti; - quanto alla motivazione dell'autorizzazione, l'apprezzamento della gravità degli indizi è esternabile anche in modo sintetico, oppure indiretto, tramite il riferimento ai dati allegati dall'autorità richiedente. Il giudice tributario, se investito della questione della legittimità dell'atto impositivo che si fonda su libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della repubblica, ha il potere-dovere, oltre che di verificare nel decreto autorizzativo la presenza di motivazione, sia pure concisa o «per relationem» mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente, circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale, anche di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisca valenza indiziaria. Pertanto, nell'esercizio di tale compito, il giudice deve negare la legittimità dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime, valutando conseguenzialmente il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove. © Riproduzione riservata

L'applicazione

Incentivi in evidenza nel Cud 2011

Applicazione automatica del datore di lavoro con il paracadute della dichiarazione. L'imposta sostitutiva del 10% è applicata direttamente dal sostituto d'imposta qualora egli stesso abbia rilasciato il Cud, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l'intero 2009. In ogni caso, il datore di lavoro darà evidenza della detassazione applicata sugli incentivi erogati nel 2010, dandone evidenza nelle apposite caselle del Cud 2011. In sede di dichiarazione dei redditi il dipendente, tuttavia, è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (per esempio se nel 2009 ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 35 mila euro). Analogamente, il contribuente utilizzerà la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente. Viceversa, l'imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché ovviamente ne ricorrano i presupposti. Le comunicazioni da parte del dipendente. In alcuni casi, peraltro, è necessaria una espressa comunicazione da parte del lavoratore dipendente ai fini della corretta applicazione dell'agevolazione da parte del sostituto che spesso non è nelle condizioni di sapere se ricorrono i requisiti prescritti dalla normativa. Così, se il sostituto tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che abbia rilasciato il Cud per il 2009 o l'abbia rilasciato per un periodo inferiore all'anno, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2009, considerato che in tal caso il sostituto non è in grado di conoscere direttamente se nel 2009 il lavoratore abbia percepito più o meno di 35 mila euro a titolo di reddito di lavoro dipendente. Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel 2009 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente. Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, quando, in presenza di altri rapporti di lavoro, superi le predette condizioni entro cui è applicabile l'agevolazione. Il lavoratore, peraltro, anche nei casi in cui il sostituto sia direttamente tenuto all'applicazione della imposta sostitutiva, può rinunciare al regime sostitutivo, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro. Ciò, per esempio, quando l'imposta sostitutiva si presenti meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva che esclude dal reddito complessivo le somme agevolate. © Riproduzione riservata

In Finanziaria la proroga relativa a premi di produttività e salari del comparto sicurezza

Detassazione con i tempi lunghi

Imposta sostitutiva del 10% garantita anche per il 2010

Detassazione dei premi produttività anche per il 2010. Confermata la tassazione con imposta sostitutiva del 10% dei premi di produttività erogati a dipendenti del settore privato fino al tetto massimo di 6 mila euro lordi. Conferma anche per la detrazione sulle imposte relative al salario accessorio del personale appartenente al comparto sicurezza. La proroga è stata prevista dall'art. 2, commi 156 e 157 della Finanziaria che «allunga» al 31 dicembre 2010 i termini (originariamente fissati al 31 dicembre 2009) di vigenza di queste agevolazioni previste rispettivamente dall'art. 5 e dall'art. 4, comma 3 del dl n. 185/08. La detassazione dei premi di produttività. Destinatari dell'agevolazione continueranno a essere anche per il 2010 i soli dipendenti del settore privato (imprese, lavoratori autonomi, enti privati ecc.). Restano quindi esclusi i dipendenti del comparto pubblico e i soggetti che siano titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente strettamente inteso, compresi coloro i quali percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti (come ad esempio i co.co.pro.). Le condizioni. Invariati anche i presupposti applicativi e i limiti entro cui opera l'agevolazione. Da un lato, infatti, la detassazione opera solo per coloro i quali hanno percepito nel 2009 un reddito da lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria, (con l'eccezione dei premi tassati con la sostitutiva del 10% nel 2009 che rilevano ai fini di tale limite) non superiore a 35 mila euro. Dall'altro lato il beneficio spetta fino a un tetto massimo di 6 mila euro lordi. Si tratta di un limite relativo a ciascun lavoratore, invalicabile anche se questi sia titolare di più rapporti di lavoro. Le somme agevolate. La tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10% riguarda le somme riconosciute dal datore di lavoro in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché gli altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del dl 93/08). In merito a tali somme, peraltro, l'Agenzia delle entrate e il ministero del lavoro sono intervenuti in via interpretativa, adottando una linea estensiva, con le circolari 49 e 59 del 2008. Così rientrano nell'ambito dell'agevolazione le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, agevolabili, stante il fatto che l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa. Lo stesso dicasi per le speciali indennità aggiuntive che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché per le somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue e intercambiabilità e, in generale, per tutti gli altri emolumenti, anche riconosciuti in misura fissa e stabile, purché connessi, nel loro complesso, a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e gli altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa. Per quanto concerne il superminimo, peraltro, la stessa Agenzia delle entrate ha chiarito come, visto che il superminimo può trovare giustificazione anche per ipotesi non legate a prestazioni di incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, il regime fiscale agevolato trova applicazione solo su quella parte di superminimo specificatamente identificato dalla parti a tali scopi. È importante quindi la motivazione, risultante da idonea documentazione scritta, con cui il datore di lavoro ha ritenuto opportuna l'erogazione del superminimo. Il periodo di riferimento. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva rileva esclusivamente il momento di erogazione delle somme, che deve collocarsi tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 (ovvero 12 gennaio 2011 in virtù del principio di cassa allargata), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti. L'imposta sostitutiva. Il sostituto d'imposta calcola le ritenute da operare dopo aver sottratto dalla retribuzione da assoggettare a detta imposta le trattenute previdenziali obbligatorie. La ritenuta del 10% deve quindi essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Pertanto, per calcolare il limite massimo di 6 mila euro sul quale applicare l'imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell'imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. In altre parole, in presenza di un'aliquota contributiva del 9,19%, la detassazione può operare su premi di

importo lordo non superiore a 6.607,20. La detrazione nel comparto sicurezza. La Finanziaria, infine, proroga anche per il 2010 la detrazione per ridurre l'irpef e le addizionali (calcolate con le regole ordinarie) sul salario accessorio del personale del comparto sicurezza (personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia e quello dei vigili del fuoco) che abbia percepito nell'anno 2009 un reddito da lavoro dipendente, ai fini irpef, complessivamente non superiore a 35 mila euro. Fino al 31 dicembre 2010, l'imposta lorda determinata sul salario accessorio è ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 134 euro. © Riproduzione riservata

I requisiti individuati dalle Entrate: avere più punti vendita e rispettare canoni dimensionali

Scontrini, più imprese esonerate

Anche i prestatori di servizi trasmettono online i corrispettivi

Anche le imprese che prestano servizi, nel rispetto di determinati canoni dimensionali, potranno optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi, mandando dunque in soffitta l'obbligo di emissione di scontrini/ricevute fiscali. Sarà necessario, contemporaneamente, possedere più punti vendita ubicati nel territorio dello stato, di cui almeno uno avente una superficie superiore a 150 mq per i comuni più piccoli di 10 mila abitanti o di 250 mq nei comuni con una popolazione maggiore alle 10 mila unità. È questo, in sintesi, quanto emerso dalla circolare n. 2 emanata lo scorso 25 gennaio con la quale si è fatto luce sulle principali novità introdotte dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dello scorso 12 marzo 2009. Ma andiamo per ordine chiarendo i tratti salienti della circolare. Ambito soggettivo. Rispetto al precedente provvedimento datato 2005, l'ambito di applicazione viene appunto esteso non solo alle imprese che cedono beni ma, anche a quelle che sono chiamate a prestare servizi. Tutti coloro che somministrano alimenti e bevande per esempio (appunto perché rientranti nella qualifica di prestatori di servizi) potranno accantonare i vari adempimenti connessi alla certificazione dei corrispettivi se, come accennato sopra, possiederanno contemporaneamente sia le caratteristiche dimensionali che quella relativa alla molteplicità dei punti vendita. Conseguentemente, non possono avvalersi di tale facoltà sia le imprese che operano con un solo punto vendita, seppur nel rispetto dei parametri dimensionali, sia le imprese con più punti vendita di cui nessuno avente le summenzionate dimensioni. Veniamo invece all'oggetto dell'attività precisando sin da subito un aspetto: rientrano tra i soggetti che possono optare per l'invio telematico dei corrispettivi coloro che, contemporaneamente, cedono beni e prestano servizi. I metri quadri del parametro quantitativo infatti, andranno considerati come sommatoria tra gli spazi riservati alla vendita di beni e quelli adibiti a prestazione di servizi. Una società dunque che in una specifica unità locale, oltre che vendere determinati beni, somministri anche alimenti e bevande tramite un bar, potrà optare per l'invio telematico dei corrispettivi se detenga più esercizi commerciali ubicati nel territorio nazionale e se, nello specifico punto in cui coesistono più attività svolte, vengano rispettate le caratteristiche dimensionali dettate dalla normativa. Un'ultima precisazione a onor di logica: l'unico effetto della trasmissione telematica è quello di sostituire l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. Resta fermo dunque, sia l'obbligo di emissione della fattura, qualora venisse espressamente richiesta dal cliente, sia il rispetto dei classici obblighi relativi alla registrazione, alla liquidazione, al versamento periodico e al versamento annuale dell'imposta nonché, alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 39 del dpr 633/72. © Riproduzione riservata

Il secondo anno di applicazione della norma che lega la deducibilità al rol non dissipa i dubbi

Interessi passivi, calcoli da rifare

Più oneri per le società interessate dal consolidato fiscale

Società di capitali di nuovo alle prese con i calcoli per la deducibilità degli interessi passivi; con un anno di esperienza ma con gli stessi dubbi irrisolti; anzi il secondo anno di applicazione della norma che lega la rilevanza fiscale degli interessi passivi al reddito operativo lordo porta con sé anche l'attivazione del meccanismo del riporto delle eccedenze, con ulteriore appesantimento degli adempimenti soprattutto per le società interessate dal consolidato fiscale. La norma introdotta con la Finanziaria del 2008, in sostituzione della altrettanto famigerata thin cap, venne salutata con un certo scetticismo da imprenditori e professionisti; per i primi, infatti, i limiti imposti relegano l'utilizzo fiscale delle componenti negative in questione ad un ammontare minimo; né vale, come in effetti si sta verificando sul campo, il discorso della riportabilità in avanti delle eccedenze. Per i secondi, poi, la complessità della materia e la macchinosità dei calcoli da approntare rischiano di riservare brutte sorprese al momento della determinazione dell'imponibile e della presentazione della dichiarazione annuale. Meglio allora affrontare per tempo la situazione anche e soprattutto per arrivare preparati al primo preliminare appuntamento, quello con la presentazione del bilancio di esercizio e il conseguente accantonamento per imposte. La norma in verità, nella sua lettura, non sarebbe nemmeno troppo complessa: per i soggetti ires (per gli imprenditori e società di persone vedi pezzo alla pagina successiva) gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza di quelli attivi; la parte residua è deducibile nel limite del 30% del reddito operativo lordo della società. Tutto qui. Esiste poi, come accennato, la possibilità di non perdere l'eventuale eccedenza di interessi passivi non deducibili, riportandoli all'anno successivo. Parimenti, solo però dal 2010, esiste la possibilità di riportare in avanti anche il reddito operativo lordo non utilizzato per carenza di interessi passivi. In sostanza se in un anno gli interessi passivi che eccedono quelli attivi sono pari a euro 20 mila e il 30% del rol e pari a 15 mila euro, la differenza di 5 mila euro indeducibile nel periodo di imposta di riferimento, può essere annotata e utilizzata nel periodo di imposta successivo (o successivi) laddove si generasse un'eccedenza di segno inverso, ossia 30% del rol superiore agli interessi passivi (netti) di periodo. Ciò vale anche in direzione opposta, ossia con un'eccedenza di rol rispetto agli interessi passivi netti. Una problematica interessante che è emersa recentemente anche grazie all'intervento di Assonime (circolare 46 del 18 novembre 2009) è legato alla libera utilizzabilità delle varie eccedenze da parte della società. La questione di fondo è questa: in presenza di interessi potenzialmente deducibili perché capienti rispetto al rol è possibile non dedurre gli interessi passivi rinviando a esercizi successivi il componente rilevante? Ciò ad esempio, potrebbe essere conveniente con esercizi in perdita ed interessi passivi potenzialmente deducibili; anziché utilizzare la deducibilità per incrementare una perdita fiscale già esistente, si potrebbe essere spinti a rinviare la deducibilità stessa in esercizi caratterizzati da risultati fiscali positivi. In realtà tale comportamento non è praticabile da momento che la deducibilità di componenti negative dal reddito d'impresa è soggetta al principio di competenza temporale in base al quale, appunto, le componenti positive e negative assumono rilevanza fiscale nel periodo di imposta in cui si sono manifestate. Anzi, l'eventuale mancata deduzione degli interessi passivi nel periodo di competenza, comporta la perdita definitiva degli stessi con un doppio svantaggio per il contribuente troppo disinvolto. L'utilizzo immediato degli interessi passivi ammessi in deduzione deve avvenire anche con riferimento al riporto degli stessi; cioè a dire che se in un esercizio si verifica la presenza di interessi non deducibili ma riportabili al periodo successivo gli stessi devono essere utilizzati immediatamente, ossia nel primo esercizio successivo in cui si avrà una eccedenza di rol rispetto agli interessi passivi netti di periodo. Analogo discorso vale anche nell'ipotesi in cui esistano perdite pregresse eventualmente utilizzabili in compensazione del reddito di periodo. Non è possibile modulare l'utilizzabilità o meno degli interessi deducibili formatesi in un periodo per favorire l'utilizzo delle perdite pregresse evitando, al contempo, la loro inutilizzabilità. In sostanza se in un periodo di imposta è possibile dedurre interessi passivi ma non lo si fa per sfruttare la presenza di perdite

pregresse in scadenza (determinando così un reddito imponibile da compensare) si incorre in errore. Se invece gli interessi non sono deducibili per carenza dei requisiti allora il reddito imponibile determinato dalla loro indeducibilità è compensabile con le perdite pregresse e l'eccedenza indeducibile è riportabile a nuovo.© Riproduzione riservata

La rilevanza Irap poggia su 2 variabili

Le sopravvenienze attive sono componenti positive di reddito, salve le eccezioni espressamente previste dal Tuir. L'art. 88 le considera quali ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Difficile partendo da questa generica definizione trovare altra soluzione se non quella di ritenere le sopravvenienze attive derivanti da accordi transattivi con i fornitori quali elementi rilevanti nel calcolo del reddito imponibile. Se si tralascia l'ipotesi delle sopravvenienze attive conseguenti (o meglio correlate) a concordati (di cui si illustrerà il trattamento in un altro articolo) le eccezioni alla regola generale così dettata e previste dall'art. 88 del Tuir sono le seguenti: conseguimento, in esercizi successivi a quello in cui si è verificato il danno, di indennizzi assicurativi relativi a perdita o danneggiamento di beni strumentali: nonostante tale indennizzo non possa qualificarsi come plusvalenza, ma come sopravvenienza, è consentita, sussistendo tutti i presupposti la sua realizzazione; - contributi: quelli in conto capitale che non possono essere qualificati in conto impianti sono considerate sopravvenienze attive; - versamenti dei soci e la rinuncia ai crediti: i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci e le rinunce a precedenti finanziamenti non sono considerate sopravvenienze attive tassabili. Nemmeno dalle ulteriori considerazioni che si sono svolte circa il testo dell'art. 88 è possibile giungere a una conclusione differente rispetto a quella già indicata circa la rilevanza reddituale delle sopravvenienze derivanti da transazioni (e conseguenti rinuncia dal credito) con i fornitori. Qualche osservazione in più meritano i riflessi ai fini Irap. La nuova base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (almeno con riguardo ai soggetti Ires) comporta la necessità di verificare la rilevanza degli stralci in questione in base a due differenti variabili: - la voce di conto economico in cui gli stessi devono essere allocate; - l'eventuale rilevanza ai fini Irap negli anni passati degli oneri che avevano portato all'iscrizione del debito ora stralciato. Con riguardo alla prima questione è necessario richiamare quanto già descritto con riferimento alle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali. Le osservazioni ivi contenute permettono di ritenere che le poste generate da tali accordi transattivi siano da considerare straordinarie e quindi a prima vista ininfluenti ai fini Irap. Ciò in quanto (con riferimento ai soggetti Irap) le attuali norme porta a individuare la base imponibile dell'imposta regionale prendendo come base quanto indicato in alcune voci del conto economico previste dalla norma con ininfluenza a tali fini delle poste dell'aggregato E dello stesso. Ciò detto prima di giungere a ritenere ininfluenti ai fini Irap tali sopravvenienze occorre anche verificare una seconda condizione. L'irrilevanza Irap di tali poste (straordinarie) deve confrontarsi infatti anche con la non concorrenza ai fini Irap negli anni precedenti (nella determinazione dell'imposta) delle componenti a cui il componente straordinario si riferisce. Tale indicazione è stata chiaramente esposta dalla prassi nella circolare 27/E che con riferimento alle plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali per le quali si è affermato che «non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile Irap nei periodi d'imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento». Da qui occorre allora concludere che ai fini Irap lo stralcio della posizione debitoria nonostante la sua iscrizione nella voce E20 non necessariamente può essere ritenuta irrilevante ai fini Irap. Solo quando la stessa è riferita a una sopravvenienza relativa a debiti di natura finanziaria si potrebbe concludere per una sua irrilevanza ai fini Irap. Per esemplificare: - lo stralcio del debito verso il fornitore considerato che la sua formazione ha comportato nei precedenti periodo la rilevazione di un onere quasi

certamente rilevante ai fini Irap comporterà la concorrenza della sopravvenienza attiva nella determinazione della base imponibile Irap;- lo stralcio del debito di natura finanziaria considerato che la sua formazione non ha comportato nei precedenti periodi la rilevazione di oneri rilevanti ai fini Irap comporterà la non concorrenza della sopravvenienza attiva nella determinazione della base imponibile Irap. Queste esemplificazioni sono però da considerare solo in linea di massima in quanto le semplificazioni proposte non sono in grado di superare tutti i dubbi. © Riproduzione riservata

Due simulazioni La rilevanza o meno ai fini Irap degli stralci dei debiti verso i fornitori corre sul filo. Anche dando per scontato che la posta sia da considerare straordinaria perché tali sopravvenienze attive possano considerarsi ininfluenti ai fini dell'imposta regionale non è nemmeno sufficiente distinguere tra stralcio di debiti commerciali o finanziari. I due esempi mostrano perché. Esempio 1 Alfa ha maturato un debito pari a € 1.200 nei confronti di Beta. Raggiunge un accordo con Beta che è disposto a determinate condizioni a rinunciare parzialmente al suo credito per un importo di € 450. Alfa formalizzando tale accordo iscrive nella propria contabilità lo stralcio parziale del debito rilevando una sopravvenienza attiva che iscrive nella voce E20 del conto economico. Ritiene la stessa rilevante ai fini Irap in quanto correlata a componenti negativi dedotti (o meglio considerati rilevanti ai fini Irap) negli anni precedenti. In effetti il debito originario complessivo era anche formato da 200 euro di imposta sul valore aggiunto che di certo non aveva concorso alla formazione della base imponibile Irap. Da qui sorge il dubbio che la parte di stralcio relativa all'imposta sul valore aggiunto non debba avere rilevanza Irap (anche se in tal caso e in presenza di uno stralcio parziale e non totale sorge il grande dubbio di come poter individuare la parte di Iva effettivamente stornata). Esempio 2 Alfa ha in essere un debito pari a € 1.200 nei confronti di Banca Beta e relativo allo scoperto di un conto corrente. Raggiunge un accordo con Banca Beta che è disposta a determinate condizioni a rinunciare parzialmente al suo credito per un importo di € 450. Alfa formalizzando tale accordo iscrive nella propria contabilità lo stralcio parziale del debito rilevando una sopravvenienza attiva che iscrive nella voce E20 del conto economico. Ritiene la stessa non rilevante ai fini Irap in quanto non correlata a componenti negativi dedotti ai fini Irap negli anni precedenti. In effetti il debito originario complessivo era anche formato da 200 euro di spese bancarie addebitate sul conto corrente in un periodo d'imposta precedente. Tali oneri avevano concorso alla formazione della base imponibile Irap. Da qui sorge il dubbio che la parte di stralcio relativa a tali oneri debba avere rilevanza Irap.

Guida al rimborso annuale dell'Iva Le novità normative e gli interventi interpretativi delle Entrate

Al via l'operazione rimborsi Iva. A partire dal 1° febbraio 2010, è possibile presentare la richiesta di rimborso del credito annuale del 2009. Anche se il dl 78/2009 ha posto le premesse per sostanziali modifiche della procedura, ancora per quest'anno la strada da seguire è la presentazione del modello VR all'agente della riscossione. Le principali novità, pertanto, riguardano l'utilizzo in compensazione del credito, con le quali si apre la consueta guida di ItaliaOggi.

PRIMA PARTEI PRESUPPOSTI PER IL RIMBORSO Se dalla dichiarazione annuale emerge un'eccedenza d'imposta detraibile, il contribuente ha diritto di computare in detrazione il credito nell'anno successivo, per utilizzarlo nei modi consentiti dalla legge. Compensazione «verticale» Il credito computato a nuovo può utilizzarlo in diminuzione dell'imposta dovuta all'atto delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'anno successivo. Il credito dell'anno 2009, pertanto, può essere scomputato nella prima liquidazione periodica eseguita per il 2010 (quella relativa al mese di gennaio per i contribuenti mensili, o al primo trimestre per i trimestrali). Questa modalità di utilizzo all'interno della stessa imposta, detta anche compensazione «verticale», deve risultare da adeguate annotazioni nella contabilità Iva e non richiede la presentazione del modello F24. Compensazione orizzontale Il credito può essere utilizzato anche in compensazione «orizzontale», ossia in pagamento di altri tributi (diversi dall'Iva), premi, contributi, secondo le regole dell'articolo 17 del dlgs n. 241/97, entro il limite massimo di 516.456,90 euro per ciascun anno solare, elevato a 1 milione per i subappaltatori edili che si trovano in determinate condizioni, come si dirà più avanti.

Novità 2010 A decorrere dai crediti dichiarati nel 2010 (compreso, dunque, il credito del 2009 risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2010 da presentare entro il 30/9/2010), si applicano, per la compensazione orizzontale, i vincoli introdotti, per fini di contrasto degli illeciti, con il dl 78/2009. In particolare:- la compensazione per importi superiori a 10 mila euro annui può effettuarsi solo dal giorno 16 del secondo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o, per i crediti infrannuali, dell'istanza trimestrale TR), utilizzando obbligatoriamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (cfr. provvedimento del 21/12/2009);- la compensazione di importi superiori a 15 mila euro è subordinata all'apposizione, sulla dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito, del «visto di conformità» o, in alternativa, della sottoscrizione dell'organo di controllo contabile. Queste disposizioni sono state illustrate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1 del 15/1/2010, nella quale è stato precisato, tra l'altro:- che i nuovi vincoli non trovano applicazione per i crediti risultanti da dichiarazioni o istanze presentate prima del 2010 (credito annuale 2008 e crediti infrannuali 2009)- che il tetto di 10 mila euro riguarda, distintamente, il credito annuale e (complessivamente) quelli infrannuali;- che fino al limite di 10 mila euro i vincoli non si applicano, anche se il credito risultante dalla dichiarazione è superiore. Entro la soglia di 10 mila euro annui, dunque, la compensazione è effettuabile secondo le regole precedenti, e dunque a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello cui il credito si riferisce (generalmente, dunque, in occasione del primo appuntamento del nuovo anno con il modello F24, fissato quest'anno al 18 gennaio 2010). È possibile, ad esempio, utilizzare il credito annuale Iva del 2009 per pagare, già a gennaio 2010, le ritenute d'imposta operate a dicembre 2009 per importo fino a 10 mila euro (anche se la dichiarazione annuale Iva 2010, dalla quale emergerà il credito, sarà presentata all'amministrazione successivamente); oltre la predetta soglia, per poter effettuare la compensazione occorre rispettare il vincolo della preventiva dichiarazione. A questo proposito, si deve ricordare che il citato dl 78/2009 ha previsto la possibilità, per i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito annuale, di presentare la relativa dichiarazione in forma autonoma, e dunque già dal 1° febbraio; presentando, quindi, la dichiarazione a febbraio, le compensazioni oltre 10 mila euro possono essere effettuate dal 16 marzo 2010.

Compensazione di crediti altrui Per l'eventuale utilizzo in compensazione di crediti emergenti dalle

dichiarazioni presentate da altri soggetti (ricevuti, per esempio, in seguito ad incorporazione), occorre compilare il modello F24 con le particolari indicazioni stabilite dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 286 del 22/12/2009. Il rimborso: chi, come e quando può chiederlo. In alternativa al riporto a nuovo, i contribuenti che si trovano in una delle situazioni previste dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 30 del dpr n. 633/72, descritte di seguito, possono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale. La richiesta di rimborso, seppure strettamente connessa alla determinazione del credito in sede di dichiarazione annuale, non si esprime nel contesto della dichiarazione stessa (dove pure viene evidenziata nell'apposito rigo del quadro VX o, in caso di dichiarazione unificata, del quadro RX), ma distintamente, compilando un apposito modello da presentare in ogni caso all'agente della riscossione competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Il modello può essere presentato a decorrere da oggi, 1° febbraio 2010, e fino al termine ultimo stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale (30 settembre 2010); si considerano validi anche i modelli presentati entro novanta giorni dalla scadenza. Per richiedere il rimborso occorre utilizzare il modello VR/2010, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2010. Il modello si compone di un solo foglio e va compilato in triplice esemplare, due dei quali, sottoscritti, vanno consegnati o spediti all'agente della riscossione. Tutti i contribuenti che intendono chiedere il rimborso (sia che redigano la dichiarazione unificata, sia che la redigano in forma autonoma) debbono presentare il modello VR, disgiuntamente dalla dichiarazione, direttamente all'agente della riscossione, a prescindere dall'ammontare dell'eccedenza rimborsabile. Soggetti non residenti identificati direttamente dai soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia a norma dell'art. 35-ter, dpr 633/72, devono presentare il modello VR all'agente della riscossione di Pescara, essendo la competenza nei confronti di tali soggetti stata demandata al Centro operativo di Pescara dal dl 185/2008 ha trasferito dagli uffici locali alle direzioni regionali le competenze nei confronti dei «grandi contribuenti» (soggetti con ricavi, compensi o volume d'affari non inferiore a 100 milioni di euro). Nel corso del forum fiscale di ItaliaOggi del 22/1/2010, l'Agenzia delle entrate, rispondendo alla domanda se il predetto passaggio di competenza abbia effetto ai fini della presentazione del modello VR, ha chiarito che «il passaggio alle direzioni regionali dell'attività di accertamento e controllo dei contribuenti di grandi dimensioni... non ha mutato l'ambito territoriale di competenza del concessionario della riscossione che rimane, pertanto, invariato.»

Omissione della dichiarazione annuale Con risoluzione n. 60 dell'8/5/2001, l'Agenzia delle entrate ha escluso che l'omissione della dichiarazione annuale, dopo che il contribuente abbia presentato il modello VR e ottenuto il rimborso, comporti l'automatico recupero, da parte dell'ufficio, dell'imposta già restituita dal concessionario (ora agente della riscossione) a seguito di un'istruttoria che, evidentemente, ha accertato la sussistenza di almeno uno dei presupposti di legge. Resta ovviamente salva la possibilità per l'ufficio di esperire l'azione di accertamento. Ipotesi differente è quella del riporto nella dichiarazione annuale di un credito derivante dalla precedente annualità per la quale, tuttavia, non è stata presentata la dichiarazione: ad esempio, il contribuente indica nella dichiarazione Iva 2010 un credito dell'anno precedente, senza però avere presentato la dichiarazione Iva 2009. In tal caso, con la risoluzione n. 74/2007 l'Agenzia ha espresso l'avviso che l'eccedenza di credito Iva maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, fermo restando il potere/dovere dell'ufficio, nell'ambito del programma annuale dell'attività di controllo, di accertare l'esistenza del credito medesimo maturato nell'anno in cui la dichiarazione annuale è stata omessa. Il contribuente avrà, comunque, sempre la possibilità di richiedere la restituzione del credito attraverso la procedura di rimborso di cui all'articolo 21 del dlgs. n. 546/92, entro i termini ivi previsti. Nuova procedura di rimborso in stand byll dl 78/2009 ha modificato l'art. 38-bis del dpr 633/72, demandando all'Agenzia delle entrate di stabilire, con proprio provvedimento, le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi. Poiché però tale provvedimento, che dovrebbe sancire il «pensionamento» del modello VR, non è ancora stato adottato, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti, per cui resta confermata anche quest'anno la procedura del modello VR. Vediamo ora quali sono i presupposti che, ai

sensi dell'art. 30 del dpr 633/72, legittimano la richiesta di rimborso. 1 - Cessazione dell'attività (art. 30, secondo comma) Il diritto al rimborso del credito, quale che sia l'importo, è riconosciuto ai contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2009. Ai sensi dell'art. 35 del dpr 633/72, il termine dal quale decorrono i trenta giorni per comunicare all'ufficio la cessazione dell'attività coincide con la data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda. Ne consegue che, agli effetti dell'Iva, per gli imprenditori tale data deve essere assunta come quella di cessazione dell'attività. Per gli esercenti arti e professioni, invece, in assenza di specifiche disposizioni, la data di cessazione non può che coincidere con quella dell'effettiva cessazione dell'attività professionale o artistica, ancorché non siano stati definiti tutti i rapporti inerenti le operazioni attive e/o passive. Per le società la data di cessazione è quella della chiusura del bilancio finale di liquidazione; si presta, tuttavia, attenzione a quanto si dirà trattando dei casi particolari. Le società di persone che vengono sciolte senza l'apertura della formale fase di liquidazione possono considerare cessata l'attività alla data in cui risultano ultimate tutte le operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva (in tale locuzione non rientrano gli adempimenti consequenziali, quali il versamento dell'imposta del periodo e la presentazione della dichiarazione annuale). Con la risoluzione n. 140 del 10/6/97, il ministero delle finanze ha precisato che alle società di persone che hanno cessato l'attività non può essere negato il rimborso sul presupposto del mancato deposito del bilancio finale di liquidazione, in quanto per dette società tale obbligo non sussiste; la precisazione è stata ribadita nella circolare n. 146 del 10/6/98. Si segnala, inoltre, la sentenza n. 4234 del 2/3/2004, nella quale la Suprema corte ha affermato che la società di persone sciolta senza formale procedimento di liquidazione si considera cessata con la cessazione effettiva dell'attività sociale, a prescindere dalla data in cui viene richiesta la cancellazione della partita Iva. Va ricordato che, per effetto della cessazione dell'attività, il contribuente è tenuto ad includere nell'ultima dichiarazione Iva l'imposta sulle operazioni attive della quale non si sia ancora verificata l'esigibilità ai sensi dell'art. 6, quinto comma, del dpr 633/72, nonché quella dovuta sulle operazioni di «autoconsumo» dei beni utilizzati nell'attività (art. 35, comma 4, dpr 633/72).

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa Per quanto riguarda i soggetti in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, è consentito ai curatori e ai commissari liquidatori, al fine di ottenere il rimborso dell'eventuale credito Iva, di presentare la dichiarazione di cessata attività anteriormente alla chiusura della procedura concorsuale, sempre che risultino ultimate tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva (unica eccezione ammessa è la parcella professionale del curatore o del liquidatore), anche se rimangono aperti rapporti di credito o debito. Ad avviso dell'amministrazione finanziaria, l'eventuale richiesta di rimborso da parte del responsabile della procedura concorsuale può essere espressa soltanto con riferimento alla dichiarazione annuale, e non anche nella speciale dichiarazione relativa alla frazione di anno antecedente alla sentenza di fallimento che il curatore o commissario liquidatore è tenuto a presentare utilizzando il modello 74-bis. In senso contrario, però, si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità (si veda, tra le tante, la sentenza della corte di cassazione n. 4225 del 2/3/2004).

Società in liquidazione Secondo la direzione regionale delle entrate per la Lombardia, l'espressione «data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda» va riferita, per tutti i soggetti e non solo per quelli sottoposti a procedure concorsuali, all'ultimo atto di cessione di tutti i beni, strumentali e non, a nulla rilevando la successiva attività di incasso crediti o pagamento debiti. Ne segue che la società in liquidazione, quando abbia ultimato le operazioni Iva, può comunicare la cessazione dell'attività (conseguendo così titolo al rimborso) ancorché non possa ancora chiudere la procedura di liquidazione. Con sentenza n. 10227 del 27/6/2003, la corte di cassazione ha statuito che «la cessazione dell'attività che determina il sorgere del diritto del contribuente di chiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza tra l'Iva versata e quella dovuta si verifica solo ed esclusivamente con la ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda e non già con la decisione (peraltro revocabile dall'imprenditore ad libitum nel libero esercizio della sua autonomia privata) di cessare l'attività imprenditoriale o professionale, le prestazioni dei cui servizi o la cessione dei cui beni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto». Nel caso sottoposto al giudizio della corte, una società aveva ritenuto di poter chiedere il rimborso per effetto della cessazione, nel 1990,

dell'attività commerciale, pur essendo entrata nella fase di liquidazione protrattasi fino al dicembre del 1991 ed avendo dichiarato la cessazione formale soltanto nel dicembre del 1992. Nella sentenza n. 2435 del 2004, invece, la stessa corte ha ritenuto che il diritto al rimborso sorge nel momento in cui la società viene posta in liquidazione. Ciò in ragione del fatto che il passaggio alla fase di liquidazione costituisce un'obiettivo causa di impedimento a recuperare l'imposta mediante il normale meccanismo della detrazione. Va osservato, però, che questa pronuncia è stata resa con riferimento al testo dell'art. 30 anteriore alle modifiche apportate con il dl n. 90 del 1990. Nondimeno, la questione è di rilevante interesse e meriterebbe di trovare soluzione mediante una disciplina normativa più puntuale, che tenga conto anche delle connessioni con gli adempimenti occorrenti per il registro delle imprese.

2 - Imprese che vendono ad aliquote più basse di quelle sugli acquisti (art. 30, terzo comma, lettera a) Le imprese che operano in alcuni settori (es. caseifici, editoria, edilizia) possono trovarsi in una condizione di credito strutturale in quanto le aliquote Iva che gravano sui loro acquisti sono mediamente più elevate di quelle applicate alle operazioni attive. La lettera a) del terzo comma dell'art. 30, pertanto, riconosce il diritto al rimborso al contribuente che «esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni». Al fine di semplificare l'accertamento del presupposto, con l'art. 3 del dl n. 250/95 è stato stabilito che esso sussiste quando l'aliquota media d'imposta sulle operazioni attive, aumentata del 10%, risulta inferiore a quella media sugli acquisti e sulle importazioni. Vanno esclusi dal calcolo dell'aliquota media solamente le cessioni e gli acquisti di beni ammortizzabili, nonché i canoni di locazione finanziaria corrisposti per l'acquisizione degli stessi beni. Nelle operazioni attive debbono includersi anche le operazioni imponibili per le quali l'imposta è dovuta dall'acquirente con il meccanismo del «reverse charge», ossia: - cessioni di oro da investimento imponibili su opzione - cessioni di oro industriale e di argento; - cessioni di rottami e materiali di recupero; - cessioni di fabbricati strumentali per natura imponibili ai sensi delle lettere b) e d) del n. 8-ter) dell'art. 10, dpr 633/72; - prestazioni di servizi dei subappaltatori di lavori edili. Parrebbe corretto, altresì, fare concorrere al calcolo dell'aliquota media anche le operazioni non soggette in quanto rientranti nei regimi monofase di cui all'articolo 74, primo comma (vendita di giornali, tabacchi, ecc.), che l'articolo 19, comma 3, include fra le operazioni che danno diritto alla detrazione del tributo. Per la stessa ragione si dovrebbe tenere conto, inoltre, delle cessioni di oro da investimento esenti ai sensi dell'articolo 10, n. 11), se effettuate dai produttori o trasformatori ai quali l'articolo 19, comma 3, lettera d), riconosce il diritto di detrazione (del resto, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 7/2000, le cessioni esenti di oro si computavano ai fini dell'aliquota media). Va però evidenziato che non si rilevano elementi nel senso auspicato, né nelle istruzioni del modello VR, né in quelle relative al modello per l'istanza di rimborso del credito infrannuale approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 14/9/2006. Anzi, rispondendo a un'interrogazione parlamentare (question time n. 5-01838 dell'11/12/07), il governo ha riferito che, secondo l'Agenzia delle entrate, stante il riferimento della disposizione del calcolo dell'aliquota media alle operazioni «soggette» all'Iva, considerato che le operazioni di cui all'art. 74, primo comma, sono equiparate, giusta il comma successivo, alle operazioni escluse dall'Iva, nel computo dell'aliquota media non si deve tenere conto delle predette operazioni. Con risoluzione n. 17 del 19/3/98 il ministero delle finanze ha ribadito che non rientrano nel computo dell'aliquota media le operazioni non imponibili, per le quali è previsto uno specifico presupposto di accesso al rimborso (descritto appresso). Per quanto riguarda le operazioni effettuate nel corso del 2009, ma per le quali non si è verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno stesso, sembrerebbe coerente con l'istituto della «esigibilità differita» (che attiene solo al pagamento del tributo) tenerne conto per la determinazione dell'aliquota media (ovviamente non soltanto per l'imponibile, ma anche per l'imposta relativa). Incertezze al riguardo sorgono, tuttavia, dall'esame del modello per l'istanza di rimborso infrannuale già richiamato precedentemente, il quale non prende affatto in considerazione le operazioni in esame. Attenzione: ulteriore condizione per il rimborso (in questa come nelle altre fattispecie di cui appresso) è che l'eccedenza detraibile sia superiore a 2.582,28; sussistendo tale condizione, il rimborso può essere richiesto anche per un importo inferiore. Modalità di

calcolo Ecco due esempi sulle modalità di calcolo dell'aliquota media, che va assunta fino alla seconda cifra decimale. Esempio n. 1 aliquota media sulle operazioni passive: 15,30% aliquota media sulle operazioni attive: 13,85% aliquota media sulle o.a. maggiorata: $13,85 + (10\% \text{ di } 13,85) = 13,85 + 1,38 = 15,23$ Il rimborso compete in quanto l'aliquota media sulle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media sulle operazioni passive. Esempio n. 2 ap (aliquota media sulle operazioni passive): 15,18% aa (aliquota media sulle operazioni attive): 13,85% aliquota media sulle o.a. maggiorata: $13,85 + (10\% \text{ di } 13,85) = 13,85 + 1,38 = 15,23$ Il rimborso non compete in quanto l'aliquota media sulle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta superiore a quella sulle operazioni passive.

3 - Imprese che hanno effettuato operazioni non imponibili per ammontare superiore al 25% del fatturato (art. 30, terzo comma, lett. b) Questa ipotesi riguarda i contribuenti che, effettuando le seguenti operazioni non imponibili (per le quali compete il diritto di detrazione), si trovano normalmente a credito dell'Iva assolta «a monte», data l'impossibilità di recuperarla attraverso il meccanismo della rivalsa nei confronti della controparte: - art. 8, dpr 633/72: cessioni all'esportazione, anche in triangolazione; cessioni e prestazioni ad esportatori abituali; - art. 8-bis, dpr 633/72: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (settore aeronavale); - art. 9, dpr 633/72: servizi internazionali; - art. 71, dpr 633/72: cessioni di beni inviati nello stato Vaticano e nella repubblica di San Marino; - art. 72, dpr 633/72: operazioni agevolate in base ad accordi internazionali; - art. 74-ter, dpr 633/72: prestazioni delle agenzie di viaggi rese fuori dal territorio dell'Ue; - art. 40, comma 9, dl n. 331/93: cessioni intracomunitarie; prestazioni di servizi rese per conto di committenti identificati in altri paesi Ue su beni che vengono successivamente inviati fuori del territorio italiano; prestazioni di trasporto intracomunitario ed accessorie (e relative intermediazioni), nonché (fino al 14/7/2009) prestazioni di intermediazione relative a beni mobili, rese a soggetti passivi residenti in altro stato membro; - art. 58, dl n. 331/93: cessioni ad operatore residente con consegna dei beni in altro stato membro; - art. 50-bis, dl n. 331/93: cessioni intracomunitarie e cessioni all'esportazione di beni estratti da un deposito Iva; - art. 37, dl n. 41/95: cessioni all'esportazione di beni soggetti al regime del margine. Il diritto al rimborso compete, sempre che l'eccedenza a credito superi, come già detto, 2.582,28, se il rapporto fra l'ammontare delle suddette operazioni e quelle complessivamente effettuate supera il 25%; la percentuale va arrotondata all'unità superiore. Ai fini del calcolo occorre considerare anche i corrispettivi delle eventuali cessioni di beni ammortizzabili.

4 - Acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche (art. 30, terzo comma, lett. c) Se non ricorrono altri presupposti, ferma restando la condizione che l'eccedenza a credito sia di ammontare superiore a 2.582,28, può essere richiesto il rimborso dell'imposta specificamente afferente a: - acquisti e importazioni di beni ammortizzabili registrati nel 2009; - acquisti e importazioni di beni ammortizzabili registrati in anni precedenti, sempre che non sia già stata chiesta a rimborso (o compensata) in detti anni; - acquisti di beni e servizi per studi e ricerche registrati nel 2009. Per quanto riguarda i beni ammortizzabili, secondo quanto precisato dal ministero delle finanze con la circolare n. 2/1990, il rimborso può essere richiesto non solo in caso di acquisto, ma anche se vengono acquisiti con contratto di locazione finanziaria (come si vedrà, però, tale posizione è stata recentemente rivista), ovvero in forza di contratto d'appalto. Nozione di bene ammortizzabile Per l'individuazione dei beni ammortizzabili occorre fare riferimento alla nozione accolta nella disciplina delle imposte dirette; in tal senso si è espresso il ministero delle finanze nella circolare n. 73 del 19/12/84, a proposito della norma di legge che accordava la detrazione dell'Iva sui cespiti ai produttori agricoli. In quella occasione, è stato infatti affermato il principio secondo cui «ai fini dell'individuazione dei beni ammortizzabili occorre fare riferimento alle corrispondenti disposizioni previste in materia di imposizione diretta, con particolare riguardo ai beni strumentali ammortizzabili, materiali e immateriali». Rientrano pertanto nella nozione di «beni ammortizzabili» quelli per i quali la predetta disciplina prevede la deduzione di quote di ammortamento. In base a tale considerazione, il ministero delle finanze, con risoluzione 2/2/1991, n. 445585 ha riconosciuto il diritto al rimborso ad un'impresa esercente attività di locazione finanziaria, essendo i beni da essa acquistati soggetti alla procedura di ammortamento ai sensi dell'art. 67 (ora art. 102) del Tuir. Sulla possibilità di chiedere a rimborso l'Iva sui canoni di locazione finanziaria di beni strumentali,

tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha modificato l'orientamento espresso con la richiamata circolare n. 2/1990. Con risoluzione n. 392 del 28/12/2007, infatti, è stato sostenuto che la possibilità di considerare beni ammortizzabili quelli oggetto di contratti di locazione finanziaria riguarda solo l'impresa concedente, che ai sensi del Tuir può effettuare l'ammortamento del costo, e non l'impresa utilizzatrice. In altra occasione, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che i fabbricati strumentali per natura sono considerati oggettivamente ammortizzabili, anche se vengono concessi in locazione. In ordine alla sussistenza del presupposto in esame, la corte di cassazione, nella sentenza n. 4 del 7/1/2004, dopo avere ricordato che, in via di principio, i concetti di «ammortizzabilità» e di «strumentalità» non coincidono, in quanto non tutti i beni ammortizzabili sono anche strumentali e viceversa, ha affermato che, pur limitandosi la legge a prevedere il diritto al rimborso dell'imposta sui beni ammortizzabili, è altresì indispensabile che si tratti di beni strumentali. Ai fini della norma occorre perciò accertare non solo se il bene sia ammortizzabile, ma anche se sia strumentale, nel senso che la sua utilizzazione sia funzionale allo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa. Riguardo ai beni acquisiti in forza di contratto d'appalto (ad esempio, fabbricati in corso di realizzazione), il diritto al rimborso compete ove sia possibile attribuire inconfutabilmente al bene «in fieri» la qualifica di bene ammortizzabile. Con risoluzione n. 372 del 6/10/2008 l'Agenzia delle entrate ha negato che il complesso sportivo realizzato per conto di un ente pubblico, a fronte di un corrispettivo rappresentato dall'affidamento in gestione per un certo numero di anni, possa essere considerato bene ammortizzabile per la società appaltatrice-concessionaria, ritenendo conseguentemente non sussistente, in capo alla società stessa, il presupposto per il rimborso del credito Iva maturato in relazione ai costi di realizzazione dell'opera. L'Agenzia ha osservato che i beni realizzati dalla società sono fin dall'inizio di proprietà dell'ente locale concedente, per cui vanno iscritti nelle poste patrimoniali del concedente stesso, sicché non possono essere oggetto di ammortamento ai fini delle imposte dirette da parte del concessionario. Con la risoluzione n. 11 del 9/1/2009 l'Agenzia ha riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi, che possono essere considerati beni strumentali ammortizzabili, fin dal momento della consegna e della conseguente entrata in funzione nell'impresa locataria, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. a) del Tuir, i beni strumentali (nella fattispecie si tratta di navi adibite a rimorchiatori) che l'impresa ha acquisito in base ad un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. Da ultimo, con la risoluzione n. 147 del 9/6/2009, l'Agenzia ha ribadito che per individuare i beni ammortizzabili occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi. In linea generale, in base agli articoli 102 e 102 del Tuir, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale. L'Agenzia ha inoltre precisato che per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi utilizzati per finalità di studio e ricerca, costituisce requisito necessario affinché si intenda realizzato il presupposto stabilito dall'art. 30, secondo comma, lett. c) del dpr 633/72, l'impiego diretto e strumentale degli stessi, da parte del soggetto passivo, nell'ambito dell'attività di impresa esercitata. Valore dei terreni L'articolo 36, comma 7, del decreto, come sostituito dall'art. 2, comma 18, del dl n. 262/2006, stabilisce che «ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza». Il comma 7-bis estende la disposizione, che in pratica considera non ammortizzabile il costo del terreno (e dunque non rimborsabile l'Iva relativa), anche alla quota capitale dei canoni dei contratti di leasing degli stessi fabbricati. Con la circolare n. 8 del 13/3/2009, inoltre, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, in relazione agli acquisti di fabbricati strumentali, è esclusa la possibilità di rimborsare in base al presupposto in esame l'Iva riferibile al valore del terreno. Immobili degli esercenti arti e professioni La Finanziaria 2007 (commi 334-335 dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n. 296) ha modificato l'art. 54 del Tuir, ripristinando la possibilità, per gli esercenti arti e professioni, di dedurre le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo. Si tratta di una misura di carattere temporaneo, essendo previsto che la deduzione compete in relazione agli acquisti ed ai contratti di leasing stipulati nel triennio 2007-2009.

La deduzione del costo d'acquisto dell'immobile spetterà per quote annuali non superiori a quelle previste dal decreto sui coefficienti d'ammortamento, mentre per i canoni di locazione finanziaria è richiesto che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici. Anche per i lavoratori autonomi valgono le disposizioni dell'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del dl 223/2006, secondo cui ai fini della deduzione non si deve considerare il costo del terreno. In prima applicazione, infine, per gli anni 2007, 2008 e 2009, le quote di ammortamento e i canoni di leasing potranno essere dedotte soltanto per un terzo. La norma reddituale dovrebbe riflettersi sul fronte dell'Iva. La deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, infatti, imprime agli immobili strumentali acquistati o presi in locazione finanziaria dagli esercenti arti e professioni nel triennio considerato la qualifica di beni ammortizzabili ai fini dell'imposizione sul reddito, sicché dovrebbe dedursi che, relativamente ai contratti di acquisizione di immobili strumentali all'esercizio dell'arte o della professione conclusi nel triennio suddetto, si realizzi il presupposto per il rimborso dell'Iva pagata all'impresa cedente o all'impresa locatrice.

Pagamenti in acconto per beni acquistati o costruiti Con risoluzione n. 111 del 9/4/2002, emanata in relazione ai presupposti per l'accesso al rimborso infrannuale, ma ovviamente estensibile anche al rimborso annuale, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'Iva relativa ai pagamenti in acconto per acquisti di beni ammortizzabili, come pure quella pagata sulle fatture per stati di avanzamento lavori concernenti la realizzazione di beni ammortizzabili mediante contratti d'appalto, è rimborsabile in base al presupposto in esame. Acconti in base a contratto preliminare Con risoluzione n. 179 del 27/12/2005 l'Agenzia delle entrate ha invece ritenuto che non sia rimborsabile l'Iva pagata sugli acconti corrisposti in base ad un contratto preliminare per l'acquisto di beni ammortizzabili. Premesso di avere chiarito, con la sopra richiamata risoluzione n. 111/2002, che nella locuzione «acquisto», contenuta nel terzo comma dell'art. 30, va compreso ogni atto che faccia acquisire la disponibilità del bene, l'Agenzia ha osservato che con il contratto preliminare le parti costituiscono soltanto un vincolo obbligatorio, rinviando ad un successivo atto la creazione del titolo costitutivo dell'effetto reale del trasferimento della proprietà. Pertanto il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene, neppure nell'ipotesi in cui le parti convengano l'anticipata esecuzione delle obbligazioni, compresa la consegna immediata della cosa, concretizzando ciò la semplice detenzione. Rispetto a queste precisazioni, evidentemente dettate dall'intento di reprimere i comportamenti fraudolenti riscontrati, occorre puntualizzare che pare comunque doversi ammettere la possibilità di ottenere il rimborso dell'Iva sugli acconti al momento della stipula del contratto definitivo, ancorché ciò avvenga in anni successivi, in base al principio per cui il rimborso dell'Iva sui beni ammortizzabili può essere richiesto anche per quelli acquistati in anni precedenti.

Fondi immobiliari A norma dell'art. 8 del dl 25/9/01, n. 351, convertito dalla legge n. 410/2001, gli immobili costituenti patrimonio del fondo immobiliare e le spese di manutenzione ad essi relative si considerano beni ammortizzabili ai fini del rimborso dell'Iva, che deve essere eseguito nei confronti della società di gestione entro sei mesi e senza prestazione di garanzie (la predetta disposizione ha sostituito quella, analoga, contenuta nell'art. 15 della legge 25/1/94 n. 86, sostituito dal dl 26/9/95 n. 406, convertito dalla legge 29/11/95 n. 503). Oneri pluriennali e spese incrementative Con la già citata risoluzione n. 179/2005, l'Agenzia delle entrate, in relazione alle spese di miglioramento, trasformazione ed ampliamento di beni terzi, concessi in uso o comodato, ha osservato che le opere realizzate su beni altrui possono essere considerati beni ammortizzabili se si concretizzano in beni materiali che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità e, al termine del periodo di uso o comodato, possono essere rimossi. In caso contrario, cioè qualora le opere non siano separabili dai beni cui accedono, le spese incrementative su beni di terzi vanno iscritte tra le «altre immobilizzazioni immateriali», per cui non si può parlare fiscalmente di «beni immateriali», ma di oneri pluriennali ex art. 108, comma 3, tuir. Ne discende che il diritto al rimborso dell'Iva su tali spese non può essere riconosciuto, in quanto l'opera realizzata, restando di proprietà altrui, non può essere considerata bene ammortizzabile proprio del soggetto che l'ha realizzata. In senso diverso si è pronunciata la Ctp di Salerno con la sentenza n. 65 del 4/3/2009. Ad avviso del giudice, la posizione dell'Agenzia non è corretta perché le spese relative alle opere su beni di terzi, in base ai principi contabili internazionali, non rientrano tra

quelle di cui al comma 3 citato, in quanto risultano essere capitalizzabili, ma in quelle di cui all'art. 103 del Tuir, soggette ad ammortamento del costo, sicché la relativa Iva deve ritenersi rimborsabile. Fattispecie diversa è costituita dalle spese incrementative su beni propri, su cui non risultano pronunce in ordine alla rimborsabilità o meno dell'Iva in base al presupposto in esame; in proposito, si è del parere che, ove si tratti di spese migliorative di beni ammortizzabili, capitalizzate ad incremento del cespite e sottoposte al processo di ammortamento, il rimborso possa essere richiesto. Attenzione: chi chiede il rimborso in base a questo presupposto (e dunque soltanto limitatamente all'imposta relativa agli acquisti speciali qui considerati), può chiedere anche la restituzione della minore eccedenza del triennio (successivo punto 8), che deve, naturalmente, essere depurata dell'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili e per studi e ricerche già chiesta autonomamente a rimborso.

5 - Prevalente effettuazione di operazioni non territoriali (art. 30, terzo comma, lett. d) Questa condizione si realizza in capo al contribuente che ha effettuato prevalentemente operazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva per difetto del presupposto territoriale: per esempio, il consulente legale che nel corso del 2009 ha operato prevalentemente nei confronti di un'impresa estera, effettuando quindi prestazioni non territoriali ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera d), del dpr 633/72; l'impresa edile che nel 2009 ha ristrutturato un immobile situato all'estero, effettuando prestazioni non territoriali ai sensi della lettera a) dello stesso quarto comma. La condizione non sussiste, ovviamente, quando tali operazioni siano poste in essere da stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti in Italia. Il riferimento alla «non territorialità», secondo l'amministrazione finanziaria, attrae nella previsione in esame non soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi «delocalizzate» (come i riportati esempi della consulenza legale all'impresa straniera e della ristrutturazione dell'immobile situato all'estero), ma anche quelle che sono considerate (impropriamente) non territoriali dall'ultimo comma dell'art. 7, ossia le operazioni elencate negli artt. 8, 8-bis e 9 del dpr n. 633/72 e quelle indicate negli artt. 40, comma 9 e 58 del dl n. 331/93. Questa posizione, tuttavia, dal 2010 dovrebbe ritenersi superata per effetto della mancata riproposizione, nel contesto della nuova disciplina sulla territorialità come riformulata dal dlgs approvato in esecuzione della legge-delega 88/2009, dell'impropria disposizione di cui all'ultimo comma del previgente art. 7. Le operazioni extraterritoriali, non soggette ad adempimenti formali ai fini dell'Iva, debbono essere assunte con riferimento al momento della loro effettuazione, da individuarsi in base ai criteri fissati dall'art. 6, dpr 633/72. La «prevalenza» che conferisce il diritto al rimborso (subordinato anche in questo caso alla condizione che l'eccedenza risulti superiore a 2.582,28) sussiste se l'importo complessivo delle operazioni in esame supera il 50% di tutte le operazioni effettuate. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lett. b), le operazioni «non territoriali» si considerano operazioni con diritto di detrazione a condizione che, se fossero effettuate in Italia, darebbero tale diritto.

6 - Soggetti non residenti in Italia (art. 30, terzo comma, lett. e) Il diritto di chiedere il rimborso è riconosciuto, sempre se l'eccedenza a credito supera 2.582,28, ai soggetti d'imposta stranieri che abbiano acceso una posizione Iva in Italia attraverso l'istituto della rappresentanza fiscale, contemplato dall'art. 17 del dpr 633/72. Secondo questa disposizione, i soggetti non residenti possono adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti previsti dalle disposizioni sull'Iva mediante un rappresentante fiscale, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni medesime. La qualifica di rappresentante fiscale deve essere comunicata alla controparte anteriormente all'effettuazione dell'operazione e deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio delle entrate competente in relazione alla residenza del rappresentante. A tal riguardo va segnalato che ad avviso dell'amministrazione finanziaria è assolutamente imprescindibile, nel caso di nomina effettuata secondo l'ultima modalità indicata, l'avvenuta annotazione della lettera in un apposito registro tenuto dall'ufficio delle entrate, formalità che non può essere, dunque, surrogata dalla semplice protocollazione o timbratura della lettera stessa da parte dell'ufficio. Con risoluzione n. 116 del 26/8/98 il ministero delle finanze ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il soggetto estero abbia provveduto alla sostituzione del rappresentante fiscale che risultava intestatario delle polizze fideiussorie prodotte all'ufficio per l'ottenimento del rimborso, è consentito al nuovo rappresentante

regolarizzare le garanzie in modo che la società possa conseguire il rimborso. Si richiama l'attenzione sul fatto che è rimborsabile soltanto l'imposta che sia detraibile ai sensi delle disposizioni degli artt. 19 e seguenti. Soggetti identificati direttamente Il diritto al rimborso in base alla disposizione in esame spetta altresì nell'ipotesi in cui il soggetto non residente, anziché attraverso un rappresentante fiscale, abbia aperto direttamente una posizione Iva in Italia, identificandosi ai sensi dell'articolo 35-ter del dpr 633/72, introdotto con il dlgs n. 191/2002. In tal caso, come già anticipato prima, il modello VR dovrà essere presentato all'agente della riscossione di Pescara. Chiarimenti in merito sono stati forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 44 del 1° agosto 2003, nella quale è stato precisato che i soggetti non residenti devono chiedere, contestualmente alla presentazione del modello VR o entro i quaranta giorni successivi, l'accredito del rimborso indicando gli estremi del conto bancario o postale. L'erogazione potrà avvenire secondo le ordinarie procedure vigenti in materia di conto fiscale anche se il soggetto non residente risulta titolare di conto corrente in altro stato; in tale ipotesi, tuttavia, occorre considerare le commissioni di accredito dovute all'istituto di credito e i relativi tempi. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti in relazione alle garanzie, su cui si rinvia all'apposito paragrafo. Va evidenziato che i soggetti non residenti sono tenuti a indicare nel modello VR, come pure nel frontespizio della dichiarazione annuale, il numero identificativo ai fini dell'Iva attribuito loro nel paese comunitario in cui risiedono; questa indicazione deve essere fornita in ogni caso, vale a dire sia dai soggetti che si avvalgono del rappresentante fiscale sia da quelli identificati direttamente. Stabile organizzazione: novità Si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dal dl 135/2009 per aderire alla sentenza della corte di giustizia, la posizione del rappresentante fiscale o quella accesa direttamente non è più compatibile con l'esistenza della stabile organizzazione del medesimo soggetto estero. In presenza di stabile organizzazione, pertanto, non è più consentito al soggetto estero di identificarsi in Italia anche mediante una delle due posizioni suddette, le quali, se attive, devono essere chiuse. In ordine alle conseguenze di tali modifiche sul diritto al rimborso, sulle quali non constano ancora chiarimenti dell'amministrazione, sembra corretto ritenere che la stabile organizzazione possa accedere al rimborso, sulla base del presupposto qui in esame, limitatamente agli acquisti di beni e servizi effettuati direttamente dal soggetto estero e transitati dalla propria dichiarazione, mentre per gli acquisti propri possa chiedere il rimborso qualora sussista uno degli altri presupposti dell'art. 30. 7 - Produttori agricoli che hanno effettuato vendite non imponibili (art. 34, comma 9) I produttori agricoli e ittici che applicano il regime speciale di cui all'articolo 34, com'è noto, non possono recuperare l'Iva assolta sugli acquisti, ma trattengono - a titolo di detrazione forfettaria - una somma corrispondente alle percentuali di compensazione stabilite con apposito decreto ministeriale, applicate all'importo imponibile delle cessioni di prodotti compresi nella tabella A, parte prima, allegata al dpr n. 633/72. Nel caso di cessioni all'esportazione o intracomunitarie non imponibili, dunque, mancando l'applicazione dell'imposta, il recupero forfettario con la suddetta modalità non è concretamente possibile. È stata pertanto inserita al comma 9 dell'art. 34 una specifica previsione che attribuisce il diritto alla detrazione o al rimborso dell'Iva corrispondente alle percentuali di compensazione che risulterebbero applicabili alle seguenti operazioni aventi per oggetto prodotti compresi nella prima parte della tabella A, qualora fossero effettuate nel territorio dello stato: - cessioni all'esportazione di cui al primo comma dell'art. 8 (incluse le vendite su dichiarazione d'intento degli esportatori abituali); - cessioni a viaggiatori extracomunitari di cui all'art. 38-quater; - cessioni a favore di organismi internazionali di cui all'art. 72; - cessioni intracomunitarie. Anche se si tratta di una disposizione normativa autonoma rispetto a quelle delineate nell'art. 30, il ministero delle finanze ha precisato che l'ipotesi di rimborso in questione si ricollega alla disciplina generale stabilita dal citato articolo e che, pertanto, il rimborso compete solamente nel caso in cui l'eccedenza superi l'importo di 2.582,28. La richiesta di rimborso può riguardare sia l'Iva teorica di competenza (afferente, cioè, ad operazioni registrate nel 2009), sia quella relativa ad operazioni registrate negli precedenti, purché, ovviamente, non sia già stata chiesta a rimborso in precedenza. 8 - Minore eccedenza del triennio (sezione terza, modello VR) Qualora non ricorra nessuna delle ipotesi sopra illustrate, il quarto comma dell'art. 30 consente comunque di accedere al rimborso ai contribuenti che per tre anni

consecutivi hanno presentato la dichiarazione a credito: in tal caso è ammesso il rimborso del minor credito d'imposta risultante dalle dichiarazioni dell'ultimo triennio, anche se inferiore a 2.582,28. La disposizione è diretta a mitigare la tassatività delle condizioni di accesso al rimborso, consentendolo nei limiti della minore eccedenza di un arco temporale di tre anni; tale minore eccedenza può essere chiesta a rimborso anche solo parzialmente. Attesa l'equiparazione tra rimborso e compensazione cosiddetta «orizzontale» (cioè con altri tributi, premi e contributi), le eccedenze devono essere considerate al netto di quanto eventualmente compensato con il modello F24. Con risoluzione n. 103 del 29/3/2002 l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto che possono avvalersi della disposizione sul rimborso del minor credito del triennio anche i curatori fallimentari, nel corso della procedura, considerato che non esiste alcuna preclusione normativa e che, del resto, la legge sull'Iva non discrimina la fase di gestione dell'impresa da quella della liquidazione, anche concorsuale. Ovviamente, ha osservato l'Agenzia, ai fini in esame si devono prendere in considerazione le eccedenze creditorie emergenti dalle dichiarazioni annuali, ma non anche quella della speciale dichiarazione relativa alle operazioni registrate nella frazione di anno solare antecedente all'apertura del fallimento. Società aderenti all'Iva di gruppo Nel modello VR 2010 è stato aggiunto il nuovo rigo VR8 per la richiesta di rimborso della minore eccedenza del triennio da parte delle società controllanti e controllate che, all'atto dell'ingresso nella procedura di liquidazione consolidata, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito dell'anno precedente, per effetto della preclusione introdotta dalla legge finanziaria per il 2008. Quest'anno è infatti possibile, per la prima volta, chiedere il rimborso della minore eccedenza del triennio anche in relazione alla particolare situazione in esame, dato che le citate preclusioni hanno avuto effetto dal periodo d'imposta 2007 ed è, dunque, maturato il primo triennio 2007-2009. Ecco alcuni esempi. Calcolo dell'eccedenza rimborsabile come minor credito del triennio

Esempio n. 1: Anno d'imposta Eccedenza detraibile Importo rimborsabile Eccedenza riportata nell'anno successivo

2007	10.000	zero	10.000	2008	8.000	zero	8.000	2009	15.000	8.000	7.000
------	--------	------	--------	------	-------	------	-------	------	--------	-------	-------

Esempio n. 2: 2003 8.000 zero 8.000 2004 10.000 zero 10.000 2005 15.000 8.000 7.000 2006 6.000 6.000 zero 2007 9.000 zero 9.000 2008 7.000 zero 7.000 2009 20.000 7.000 13.000

Esempio n. 3: 2004 15.000 zero 15.000 2005 10.000 zero 10.000 2006 8.000 8.000 zero 2007 6.000 zero 6.000 2008 9.000 zero 9.000 2009 7.000 6.000 1.000

Esempio n. 4: 2006 12.000 zero 12.000 2007 15.000 zero 15.000 2008 9.000 5.000 (1) 4.000 2009 6.000 4.000 2.000 (1)

In questo quarto esempio si è ipotizzato che il contribuente, per l'anno 2008, abbia chiesto il rimborso solo limitatamente a 5 mila dell'eccedenza rimborsabile di 9 mila. In tal caso, il restante credito di 4 mila, computato a nuovo, rappresenta l'eccedenza da porre a raffronto con quelle del 2007 e del 2009 al fine di determinare l'importo rimborsabile per il triennio 2007-2009.

SECONDA PARTE: ALTRE DISPOSIZIONI La corsia preferenziale per alcune categorie di soggetti ill comma 308 dell'art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 ha integrato l'art. 38-bis del dpr 633/72 prevedendo che, con decreti del ministro dell'economia, sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti nei cui confronti i rimborsi Iva sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. In forza della predetta disposizione, sono stati emanati i seguenti provvedimenti di individuazione dei soggetti destinatari della norma di favore:- decreto 22/3/2007 (in G.U. n. 76 del 31/3/2007): soggetti che effettuano prevalentemente, nel periodo cui si riferisce la richiesta di rimborso, prestazioni di cui all'art. 17, sesto comma, lett. a), del dpr 633/72, ossia subappalti in edilizia sottoposti al regime del «reverse charge»; questi soggetti devono manifestare la condizione di privilegio indicando il codice 1 nell'apposito campo del modello VR 2009- decreto 25/5/2007 (in G.U. n. 150 del 30/6/2007): operatori economici titolari del codice di classificazione Atecofin 37.10.1, recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (nella nuova tabella Ateco 2007, in vigore dal 1°/1/2008, la descritta attività corrisponde al codice 38.32.10); questi soggetti devono manifestare la condizione di privilegio indicando il codice 2 nell'apposito campo del modello VR 2009- decreto 18/7/2007 (in G.U. n. 195 del 23/8/2007): operatori economici titolari del codice di classificazione Atecofin 27.43.0, produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati (nella nuova tabella Ateco 2007 la descritta attività corrisponde al codice 24.43.00); questi soggetti devono manifestare la condizione di privilegio

indicando il codice 3 nell'apposito campo del modello VR 2009- decreto 21/12/2007 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008): operatori economici titolari del codice di classificazione Atecofin 27.42.0, produzione di alluminio e semilavorati (nella nuova tabella Ateco 2007 la descritta attività corrisponde al codice 24.42.0). Per essere ammessi al rimborso annuale prioritario, occorre possedere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti, stabiliti dal primo dei decreti summenzionati: - l'attività deve essere esercitata da almeno tre anni - l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso deve essere almeno di 10 mila euro - l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso deve essere almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno di riferimento. Società di comodo Ai sensi dell'art. 3, comma 45, della legge n. 662/96, non possono ottenere il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale le società che, nel corrispondente periodo d'imposta, devono essere qualificate non operative in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 37 del medesimo articolo 3, il quale ha sostituito, con effetto dal periodo in corso al 15/9/96, i commi da 1 a 7 dell'articolo 30 della legge n. 724/94. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 35, comma 15, del dl 223/2006, per le società «di comodo» l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'Iva, oltre che non rimborsabile, non può neppure formare oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241/97, né di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del dl 70/88. Inoltre, qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto almeno pari all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma dell'art. 30, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi d'imposta successivi Società controllanti e controllate Per le società che si avvalgono della procedura di liquidazione dell'Iva cosiddetta «di gruppo» di cui al dm 13/12/79 (società controllate e controllanti), il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell'eccedenza di credito è la società controllante. A tal fine, non deve essere utilizzato il modello VR, previsto per tutti gli altri contribuenti, ma il prospetto riepilogativo modello Iva 26 PR/2010, che la controllante è tenuta a presentare in ogni caso (sia che richieda o meno un rimborso) all'agente della riscossione, in allegato al modello Iva 26 LP/2010. Ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 30, terzo comma, occorre fare riferimento alla situazione di ciascuna delle società del gruppo, compresa la controllante, che hanno evidenziato nelle rispettive dichiarazioni annuali un credito trasferito e non compensato. La garanzia Per ottenere il rimborso è necessario, salvo che nei casi particolari descritti più avanti, prestare idonea garanzia: polizza fideiussoria o atto di fideiussione rilasciati da una compagnia assicuratrice, da un'azienda o un istituto di credito, oppure da un'impresa commerciale giudicata affidabile dall'amministrazione finanziaria; cauzione in titoli di stato o garantiti dallo stato, al valore di borsa, od anche in buoni postali fruttiferi. Per le piccole e medie imprese, le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5/10/91, n. 317 (la disciplina dell'attività dei «confidi» è ora contenuta nell'art. 13 del dl n. 269/2003, come modificato dalla legge n. 244/2007), sotto forma di depositi bancari in titoli vincolati, secondo le disposizioni del regolamento approvato con decreto delle finanze n. 366 del 22/9/1999. Per i gruppi societari con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 258.228.449,50 euro (500 miliardi di vecchie lire) la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione, da parte della capogruppo o controllante, dell'obbligazione verso l'amministrazione finanziaria; si vedano in proposito i chiarimenti e lo schema di obbligazione diffusi dal ministero con la circolare n. 164 del 22/6/98. Con risoluzione n. 51 del 25/2/2009, integrando la precedente risoluzione n. 202/2007, l'Agenzia ha precisato che, nell'ambito della procedura Iva di gruppo, la possibilità per la società capogruppo Iva di garantire - mediante assunzione diretta dell'obbligo di restituzione del credito stesso - l'eccedenza proveniente dalla società controllata, può essere riconosciuta anche per l'eccedenza chiesta a rimborso, quando in capo alla società controllata, da cui il credito deriva, si è realizzato uno dei presupposti. Ambito della garanzia Con la legge n. 449/97 è stato stabilito che la garanzia deve avere validità fino alla scadenza dei termini per l'accertamento e deve coprire non solo il credito d'imposta cui si riferisce, bensì, sempre nei limiti della somma richiesta a rimborso, tutti i crediti a qualsiasi titolo vantati

dall'amministrazione finanziaria riguardo all'Iva (per esempio, imposta interessi, sanzioni, spese di notifica) originati da provvedimenti emessi dagli uffici delle entrate sia per la stessa annualità del rimborso che per le annualità precedenti, purché notificati nel periodo di validità della garanzia stessa. Con la circolare n. 146/98 è stato però precisato che l'amministrazione non può escutere la garanzia relativamente ai crediti scaturiti a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza prima dell'inizio della validità della garanzia stessa. L'art. 9 del dl n. 269/2003 ha modificato l'art. 38-bis prevedendo che la durata della garanzia non può comunque superare tre anni dalla data del rimborso; in sostanza, il periodo di validità della garanzia viene a scadere nel minor termine tra quello di decadenza per l'accertamento e il decorso di tre anni dall'esecuzione del rimborso: se, ad esempio, il credito relativo all'anno 2009 verrà rimborsato il 15/6/2010, la garanzia dovrà avere validità fino al 15/6/2013, termine più breve rispetto a quello di decadenza del periodo d'imposta (31/12/2014); se, invece, verrà rimborsato il 28/11/2010 un credito relativo al 2007, la garanzia deve essere valida fino al 31/12/2012 essendo in tal caso il termine di decadenza dell'accertamento più breve rispetto a quello triennale. Poiché il rimborso viene eseguito direttamente dall'agente della riscossione entro il limite di 516.456,90 euro, e su disposizione dall'ufficio per l'eventuale eccedenza, il contribuente che chiede la restituzione di un credito superiore a detto limite può presentare separatamente le garanzie, in tempi diversi, dopo averne ricevuto distintamente richiesta da ciascuno dei due enti erogatori, oppure un'unica garanzia, per l'intero ammontare del rimborso, all'agente della riscossione. La garanzia deve essere comunque rilasciata a favore dell'ufficio delle entrate competente; se si tratta di «grandi contribuenti» ai sensi del dl 185/2008, è da ritenere che la garanzia debba essere rilasciata a favore della direzione regionale delle entrate. A seguito delle novità introdotte dal citato dl n. 269/2003, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10/6/2004 (pubblicato nella G.U. del 15/6/2004) è stato approvato un nuovo schema unico di fideiussione, da utilizzare sia da parte delle compagnie assicuratrici che dalle banche. In questo contesto, è stato previsto un meccanismo di accertamento dell'autenticità della garanzia consistente in uno scambio di corrispondenza tra l'ufficio e il fideiussore. In conseguenza di ciò, si è ritenuto che sia venuta meno la necessità di autenticare la firma del soggetto che ha rilasciato la garanzia. Quando non occorre la garanzia

Con i decreti legislativi n. 56 e n. 422 del 1998 sono state emanate disposizioni dirette a semplificare e a rendere meno oneroso l'accesso al rimborso, attenuando gli obblighi di garanzia. In particolare, sono stati previsti alcuni casi specifici in cui non occorre prestare la garanzia (la relativa disciplina è inserita nell'articolo 38-bis del dpr n. 633/72), che vanno ad aggiungersi alla previsione generale contenuta nell'art. 21 del dm n. 567/93, secondo cui non occorre prestare garanzia al concessionario per l'erogazione di rimborsi fino all'ammontare del 10% dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo e al netto dei rimborsi già erogati (ai fini della verifica del limite, si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta). Si riportano, di seguito, i casi specifici di esonero dall'obbligo di garanzia.

Crediti fino a 5.164,57 Sono esonerati dall'obbligo di prestare garanzia i contribuenti che richiedono un rimborso d'imposta non superiore a 5.164,57. Tale limite va riferito all'intero periodo d'imposta e non ad ogni singola richiesta, per cui nell'ipotesi (poco probabile) di più richieste (esempio, rimborso annuale e infrannuale) di importo complessivo superiore al predetto limite, scatta l'obbligo di prestare la garanzia. Con risoluzione n. 165 del 3/11/2000 il ministero ha chiarito che i contribuenti con crediti superiori a 5.164,57 possono chiedere il rimborso fino a tale importo senza obbligo di garanzia ed utilizzare il residuo credito in compensazione «orizzontale» (cioè in pagamento di altri tributi, premi o contributi). In questo modo è stato implicitamente chiarito, inoltre, che il tetto dei 5.164,57 per il rimborso senza garanzia non è intaccato dalle compensazioni con il modello F24. Un chiarimento più esplicito in tal senso si rinviene nella successiva risoluzione n. 38 del 29/3/2001.

Imprese virtuose

Altra ipotesi di esonero dal prestare garanzia (non valido, però, per tutti i presupposti di accesso al rimborso, ma soltanto per alcuni, come si preciserà più avanti) riguarda le imprese finanziariamente in buona salute ed in regola con fisco e previdenza. In particolare sono richieste le seguenti condizioni: attività esercitata da almeno cinque anni assenza di

accertamenti da cui risulti una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta (o a credito) dichiarata superiore a determinate soglie; presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che non vi sono state riduzioni del patrimonio né alienazioni di azioni o quote proprie oltre una certa percentuale e che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Sussistendo tali condizioni, l'impresa otterrà senza prestazione di garanzia il rimborso, fino a concorrenza di un importo pari alla metà dell'ammontare complessivo dei versamenti tributari e contributivi affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente. A tal fine, l'impresa dovrà allegare alla richiesta di rimborso presentata all'agente della riscossione l'autocertificazione redatta secondo lo schema allegato alla circolare ministeriale n. 54 del 4/3/99. Attenzione: la previsione di esonero in esame riguarda solo i rimborsi richiesti in base ai presupposti indicati alle lettere a), b) e d) del terzo comma dell'art. 30 (aliquota media, operazioni non imponibili, operazioni non territoriali). Fondi immobiliari chiusi Le società di gestione dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge n. 86/94, in base alle disposizioni contenute già nel dl n. 406/95, convertito dalla legge n. 503/95, ora sostituite dall'articolo 8 del dl n. 351/2001, precedentemente citato, debbono ottenere il rimborso entro sei mesi e sono esonerate dall'obbligo di prestare garanzia. Il predetto articolo 8 prevede inoltre che le società in questione, in alternativa al rimborso, possono utilizzare il credito in compensazione, senza che valga il limite annuo di 516.456,90 euro, oppure cederlo a terzi con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del dpr n. 602/73. Imprese fallite o in liquidazione coatta amministrativa L'articolo 31, comma 1, lettera c), della legge n. 388/2000 ha introdotto un nuovo comma nell'articolo 74-bis del dpr n. 633/72, concernente gli adempimenti dei curatori fallimentari e dei commissari liquidatori, nel quale si stabilisce che i rimborsi annuali Iva nei confronti delle procedure concorsuali, fino all'importo di 258.228,45 euro, sono effettuati senza prestazione di garanzia. La disposizione vale non solo per i rimborsi chiesti da curatori e commissari liquidatori, ma anche per quelli chiesti dal contribuente prima della data di apertura della procedura concorsuale ed erogati successivamente a favore della procedura. In proposito, al punto 16.11 della circolare n. 54 del 19/6/2002 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il limite d'importo di cui sopra va riferito a tutti i rimborsi Iva erogati nel corso della procedura concorsuale e non a ciascun periodo d'imposta. Amministrazioni dello stato Secondo l'Agenzia delle entrate, non è dovuta alcuna garanzia se il rimborso è richiesto da un'amministrazione dello stato. La precisazione è stata resa con risoluzione n. 198 dell'1/8/2007, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 19 della legge n. 1161/71, secondo cui l'amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello stato l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni a garanzia dell'imposta di fabbricazione, dell'imposta erariale di consumo e dei diritti erariali in genere, nonché nell'art. 90 del dpr n. 43/73, che prevede beneficio analogo ai fini della corresponsione dei diritti doganali. La portata generale delle disposizioni sopra richiamate, ad avviso dell'Agenzia, ne consente l'estensione anche al procedimento del rimborso dell'Iva come peraltro già precisato nella risoluzione n. 141 del 5/6/1995. L'esonero, inoltre, non può essere limitato alle annualità considerate nella predetta risoluzione, ma va sempre riconosciuto, senza necessità di ulteriori interventi dell'Agenzia, ogni qualvolta il rimborso sia eseguito nei confronti delle amministrazioni dello stato. La gestione del «plafond» di 516.456,90 euro Il limite rimborsabile autonomamente da parte dell'agente della riscossione (cosiddetto rimborso «in conto fiscale») è di 516.456,90 euro per ciascun anno solare (art. 34 della legge n. 388/2000); l'eccedenza rispetto a tale limite viene rimborsata successivamente dall'ufficio delle entrate, con disposizione di pagamento all'agente della riscossione. L'art. 35, comma 6-ter, del dl n. 223/2006, ha stabilito che il limite è elevato a 1 milione di euro per gli operatori del settore edile che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni in subappalto, sottoposte al meccanismo del «reverse charge». Il limite è unico, sia per i rimborsi in conto fiscale sia per le compensazioni «orizzontali» mediante modello F24: per esempio, il contribuente che nel 2010 ottiene dall'agente della riscossione il rimborso del credito Iva dell'anno 2009 di 300 mila euro, nel corso del 2010 potrà ottenere ulteriori rimborsi dall'agente oppure effettuare compensazioni «orizzontali» per ammontare non superiore al residuo plafond di 216.456,90 euro. Di conseguenza, in alcuni casi potrebbe risultare conveniente, in

relazione alle esigenze aziendali, una gestione mirata del predetto plafond. Si faccia l'esempio di un contribuente ha chiesto il rimborso del credito Iva relativo al 2009 di 700 mila euro; una volta ottenuti dall'agente 516.456,90 euro, avrebbe esaurito il tetto delle compensazioni; inoltre dovrebbe comunque aspettare l'erogazione del rimborso del residuo credito Iva dall'ufficio. Volendo evitare questi effetti, il contribuente potrà chiedere all'agente di erogare solo una parte della somma, per esempio 400 mila euro, al fine di riservarsi il diritto di utilizzare in compensazione ancora 116.456,90 euro di crediti (non solo Iva, ma anche Irpef ecc.); in tal caso, quindi, l'ufficio rimborserà l'ulteriore credito di 300 mila euro. A questo scopo, occorre indicare nel campo 1 del rigo VR4 l'intero importo del credito chiesto a rimborso (nell'esempio 700 mila euro), specificando poi nel successivo campo 2 l'importo che viene chiesto direttamente all'agente (400 mila euro). Questa opportunità è preclusa, naturalmente, ai soggetti che non possono ottenere il rimborso dall'agente della riscossione, ossia a coloro che hanno cessato l'attività e ai soggetti in procedura concorsuale. Il rimborso disposto dall'ufficio deve essere erogato dall'agente della riscossione entro venti giorni dal ricevimento della relativa disposizione, non applicandosi in questa ipotesi il termine dilatorio di quaranta giorni di cui all'art. 20 del dm n. 267/93, come stabilito dal decreto ministeriale 10/10/2003, n. 309.

I chiarimenti sui diritti del datore di lavoro dopo le modifiche introdotte dal Protocollo Welfare

Categorie protette, incentivi salvi

Il passaggio al contributo diretto non pregiudica gli aiuti

Salvi gli incentivi alle imprese sulle assunzioni di disabili. Il passaggio dal sistema della fiscalizzazione degli oneri sociali a quello del contributo economico diretto, infatti, non pregiudica il diritto del datore di lavoro di fruire delle agevolazioni, salvo il rispetto delle disponibilità di risorse annuali. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 80/2009, con cui offre il quadro delle vecchie e nuove norme che disciplinano gli incentivi per l'occupazione dei disabili previsti dalla legge n. 68/1999. Incentivi sulle assunzioni. La legge n. 68/1999 (articolo 13), modificata dal Protocollo Welfare (la legge n. 247/2007), prevede tra l'altro che le regioni e province autonome possano concedere contributi per le assunzioni dei disabili, da far valere su un apposito Fondo, nei limiti delle disponibilità annualmente assegnate con apposito decreto ministeriale. Tali contributi sono fissati nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 della stessa legge n. 68/1999 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% e nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le medesime convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%. La norma fa riferimento alle richieste presentate dai datori di lavoro alle regioni e province in sede di stipulazione delle convenzioni. Queste ultime hanno ad oggetto la «determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali» e si sostanziano nell'individuazione delle modalità d'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti appartenenti a categorie di disabili particolarmente svantaggiate. Il protocollo welfare ha modificato la norma (articolo 13) non solo nel testo ma anche nella rubrica: al posto, infatti, di «agevolazioni alle assunzioni» ora, la disciplina in esso contenuta, riguarda gli «incentivi alle assunzioni» proprio a voler sottolineare la diversa ratio che il Legislatore ha voluto conferire al beneficio. Ad oggi, infatti, il beneficio in parola non consiste più nella fiscalizzazione (totale o parziale) degli oneri previdenziali e assistenziali, ma nella concessione, da parte delle regioni e delle province autonome, di contributi diretti (cioè in somme di denaro), commisurati a una determinata percentuale del costo salariale annuo del lavoratore disabile e variabili in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa del soggetto medesimo. Permane, anche nel nuovo contesto, l'obbligo a carico dei datori di lavoro privati di avanzare apposita proposta di convenzione ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge n. 68/1999, contestualmente alla richiesta preventiva di autorizzazione all'assunzione del disabile. Doppia disciplina. Dato che l'entrata in vigore della nuova disciplina è stato fissato per il 1° gennaio 2008 (che è la data di entrata in vigore della legge n. 247/2007), si sono venuti a creare due diversi regimi per la fruizione delle agevolazioni alle assunzioni di disabili. Le due discipline differiscono per la data di stipulazione della convenzione cui fanno riferimento. L'Inps, con messaggio n. 11930/2009, ha chiarito che per le assunzioni collegate a convenzioni stipulate entro il 31 dicembre 2007, anche se effettuate dopo tale data, continua a trovare applicazione il regime di fiscalizzazione dei contributi di cui alla formulazione originaria della disciplina, per tutto l'arco temporale dedotto in convenzione e comunque per un periodo non superiore a 8 ovvero a 5 anni. Invece, per le assunzioni collegate a convenzioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 2008, risulta applicabile la nuova disciplina (contenuta nell'articolo 13 della legge n. 68/1999 nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2008), la quale prevede non più un beneficio costituito dal taglio dei costi previdenziali ed assistenziali commisurato all'ammontare delle contribuzioni versate (cioè la fiscalizzazione ovvero uno sgravio contributivo), ma un vero e proprio contributo erogato dalle regioni e dalle province autonome, connesso al costo salariale annuo del lavoratore e rispetto al quale non sono indicati limiti temporali. Nello stesso senso, anche il ministero del lavoro, nella nota n. 5130/2009, ha chiarito che le vecchie convenzioni quadro vanno intese risolte di diritto, in considerazione del venir meno del presupposto giuridico su cui si fondavano (cioè la vecchia formulazione dell'articolo 13 della legge n. 68/1999) e che, comunque, «al fine di

salvaguardare la posizione giuridicamente rilevante dei datori di lavoro che entro la data del 31 dicembre 2007 hanno stipulato, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 68/1999, con il competente Servizio provinciale, Convenzioni di inserimento lavorativo, con possibilità per gli stessi di essere ammessi al beneficio di cui al modificato art. 13 della Legge n. 68/1999 (...) agli stessi deve essere assicurato il beneficio della fiscalizzazione fino all'ultima assunzione del disabile dedotto in convenzione. La predetta determinazione trova la sua legittimazione nel fatto che anche per l'anno 2008 si è provveduto ad effettuare con decreto direttoriale del 21 novembre 2008 il riparto delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (...) sulla base delle comunicazioni effettuate da ogni singola regione o provincia autonoma, utilizzando per il riparto le modalità e i criteri dell'anno precedente». La questione. La Confindustria ha sottoposto una questione al ministero del lavoro. Avanzando specifica istanza di interpello, ha chiesto chiarimenti sull'interpretazione del regime di incentivi alle assunzioni di lavoratori diversamente abili previsto dall'articolo 13 della legge n. 68/1999, come riformato dalla legge n. 247/2007 (Protocollo Welfare). In particolare la Confindustria ha fatto presente che solo nelle regioni e province autonome in cui sono state stipulate le convenzioni quadro con l'Inps (ai sensi del dm n. 91/2000) per la fruizione delle agevolazioni contributive tramite conguaglio sul dm 10, permane la possibilità di fruire delle agevolazioni secondo il regime originario (previsto dall'articolo 13 della legge n. 68/1999) anche per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2007, purché in attuazione di apposita Convenzione stipulata prima di tale data. Al contrario, invece, nelle regioni in cui non è stata sottoscritta la Convenzione quadro con gli enti di previdenza obbligatoria e nelle quali era prevista la corresponsione diretta degli incentivi da parte delle province, le imprese non possono beneficiare di alcuna agevolazione relativa alla assunzioni programmate connesse a Convenzioni sottoscritte prima del 31 dicembre 2007, attesa la mancanza del decreto ministeriale attuativo. Le novità. In salvo, dunque, gli incentivi per i datori di lavoro. Il passaggio dal sistema della fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assistenziali a quello del contributo diretto al datore di lavoro privato che procede alle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disabili nell'ambito delle vecchie convenzioni, infatti, non ha fatto venir meno la facoltà alle regioni di stipulare convenzioni quadro con enti previdenziali. In ogni caso, l'assenza di tali convenzioni quadro non pregiudica, né ha pregiudicato in passato, il diritto del datore di lavoro privato di beneficiare delle agevolazioni finanziarie nei limiti delle disponibilità delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, trasferite dal ministero del lavoro alle regioni con il provvedimento di riparto emanato con cadenza annuale. Le convenzioni, infatti, vengono dirette unicamente a concordare con l'ente previdenziale «termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione», vale a dire a disciplinare il quando ed il quomodo del rimborso, non già l'an e dunque la spettanza di esso, che discende invece dalle norme di legge. Pertanto, tenuto conto che la legge n. 247/2007 ha introdotto il regime del contributo diretto al datore di lavoro privato che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68/1999 stipulate dopo tale data, effettua le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disabili, ne consegue che le stesse saranno finanziate, nei limiti delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, esclusivamente con contribuzione diretta al datore di lavoro privato. © Riproduzione riservata

GLI INCENTIVI A CONFRONTO

Situazione Lavoratori disabili con riduzione capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al TU delle norme in materia di pensioni di guerra (dpr n. 915/78); lavoratori con handicap intellettuale e psichico Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al T.u. delle norme in materia di pensioni di guerra (dpr n. 915/78)

Regime fino al 31 dicembre 2007 Fiscalizzazione del 100% dei contributi dei disabili assunti, per una durata massima di 8 anni Fiscalizzazione del 50% dei contributi dei disabili assunti, per una durata massima di 5 anni

Regime dal 1° gennaio 2008 Contributo economico pari al 60% (massimo) del costo salariale annuo relativo al disabile assunto Contributo economico pari al 25% (massimo) del costo salariale annuo relativo al disabile assunto